

## COMUNE DI MONTALTO PAVESE

### TITOLO 01 PRINCIPI GENERALI

#### ART. 01 RUOLO E ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI MONTALTO PAVESE E', A NORMA DEGLI ARTT. 05 E 128 DELLA COSTITUZIONE, ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE E PARTECIPA, QUALE ARTICOLAZIONE DEMOCRATICA DELLA REPUBBLICA, ALL' ATTUAZIONE DEI COMPITI A QUESTA ASSEGNATI DALLA COSTITUZIONE, ANCHE PROMUOVENDO UN PIU' ATTIVO ESERCIZIO DELLA SOVRANITA' POPOLARE.

02. IL COMUNE ESPRIME, CON AUTONOMIA DI INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO E SECONDO I PRINCIPI DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE, IL COMPLESSO DEGLI INTERESSI CHE LA COLLETTIVITA' LOCALE VA INDIVIDUANDO E DETERMINA IN RELAZIONE AD ESSI I CONTENUTI DELLA PROPRIA AZIONE.

03. AL COMUNE SPETTA LA RESPONSABILITA' DI ASSolvere AL COMPLESSO DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, SALVO I COMPITI CHE LA LEGGE DEMANDA ALLO STATO, ALLA REGIONE O ALLA PROVINCIA.

04. IL COMUNE DETERMINA, NELL' AMBITO DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI, LE LINEE DELLO SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE DELLA COLLETTIVITA' LOCALE E, IN ATTUAZIONE DI ESSE, DISCIPLINA L' USO DEL TERRITORIO ED APPRESTA I SERVIZI RISPONDENTI AI BISOGNI SOCIALI.

#### ART. 02 ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

01. IL COMUNE SI ARTICOLA, SECONDO I PRINCIPI POSTI DAL PRESENTE STATUTO, IN ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURE FUNZIONALI, TRA LORO COORDINATI IN MODO DA ASSICURARE IL CARATTERE DEMOCRATICO E SOCIALE DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA E L' EFFICIENZA, ANCHE ECONOMICA, DEI SERVIZI.

02. IL COMUNE PRIVILEGIA, NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E NELL' EROGAZIONE DEI SERVIZI ED AL FINE DI UN LORO PIU' EFFICACE SVOLGIMENTO, LO SVILUPPO DI FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

#### ART. 03 REGOLE DELL' AZIONE COMUNALE.

01. GLI ATTI COMUNALI ENUNCIANO L' INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' CHE NE HA DETERMINATO L' ADOZIONE, IN MODO DA RENDERE PALESI LE SCELTE POLITICHE OPERATE E FARE EMERGERE LE RELATIVE RESPONSABILITA'.

02. IL COMUNE PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DELLA COLLETTIVITA' LOCALE ALL' INDIVIDUAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE E GARANTISCE IL CONTROLLO SOCIALE SULLA LORO ATTUAZIONE.

03. NELLA PROPRIA AZIONE IL COMUNE APPLICA IL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI RELATIVI ATTI, CON I LIMITI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO AL FINE DEL RISPETTO DEI DIRITTI COSTITUZIONALI DEI CITTADINI E DELLA RISERVATEZZA NECESSARIA AL BUON ANDAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 04 STEMMA E GONFALONE.

01. IL COMUNE E' DOTATO DI UN PROPRIO STEMMA EDI UN PROPRIO GONFALONE

CONCESSI CON DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI IN DATA 26.01.1954 ED AVENTI LE CARATTERISTICHE SEGUENTI:

A) STEMMA: PARTITO; NEL 01 D'AZZURRO AL MONTE DI TRE CIME ALLA ITALIANA DI ORO; NEL 02 DI ROSSO ALLA FASCIA D'ORO CARICATA DI UN LEONE ILLEOPARDITO DI ROSSO. ORNAMENTI ESTERIORI DA COMUNE.

B) GONFALONE: DRAPPO PARTITO DI ROSSO E D'AZZURRO, RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D'ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA SOPRADESCRITTO CON L'ISCRIZIONE CENTRATA IN ARGENTO: COMUNE DI MONTALTO PAVESE. LE PARTI DI METALLO ED I CORDONI SARANNO ARGENTATI. L'ASTA VERTICALE SARA' RICOPERTA DI VELLUTO DAI COLORI ROSSO E AZZURRO, ALTERNATI CON BULLETTE ARGENTATE POSTE A SPIRALE. NELLA FRECCIA SARA' RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME. CRAVATTA E NASTRI TRICOLORATI, DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI D'ARGENTO.

02. L'USO DELLO STEMMA COMUNALE DA PARTE DI TERZI E' CONSENTITO A NORMA DI REGOLAMENTO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA CON PROPRIA DELIBERA LE MODIFICHE DELLO STEMMA E/O DEL GONFALONE.

TITOLO 02 - ORDINAMENTO DEL COMUNE

ART. 05 GLI ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO. L'ADOZIONE DI ATTI CHE IMPEGNANO

L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO SPETTA ALTRESI' AL SEGRETARIO COMUNALE NEI CASI FISSATI DALLA LEGGE.

CAPO 01 IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 06 RUOLO DI INDIRIZZO E CONTROLLO.

01. NELLO SVOLGIMENTO DEL SUO RUOLO DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO, IL CONSIGLIO COMUNALE, TRA L'ALTRO:

A) APPROVA GLI INDIRIZZI GENERALI CHE DOVRANNO ESSERE ATTUATI DALLA GIUNTA COMUNALE E DAGLI ORGANI E SOGGETTI TRAMITE I QUALI SI SVOLGE L'AZIONE COMUNALE;

B) ESAMINA LA RELAZIONE CHE, CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE E COMUNQUE QUANDO LO RICHIEDA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA,

LA GIUNTA COMUNALE RASSEGNA SULLA PROPRIA ATTIVITA' ED APPROVA ORDINI DEL GIORNO DI VALUTAZIONE DELL'OPERATO DELLA GIUNTA;

C) ESAMINA LA RELAZIONE CHE, CON CADENZA ALMENO ANNUALE, IL SINDACO RASSEGNA SULLO STATO GENERALE DEL COMUNE E SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ED EMANA, ANCHE ALLA LUCE DEI RILIEVI E PROPOSTE ENUNCIATI DAL REVISORE DEI CONTI, INDIRIZZI

FINALIZZATI A FAVORIRE LO SVILUPPO E IL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) ESAMINA LE RELAZIONI RASSEGNATE, CON CADENZA ALMENO ANNUALE, DAI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

OPERANTI, ANCHE TRAMITE STRUTTURE ASSOCIATIVE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, DISPONENDO, SE DEL CASO, L'AUDIZIONE DEI

RAPPRESENTANTI ED EMANANDO INDIRIZZI NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' FISSATE DAL CAPO 04 DEL TITOLO 04;

- E) ESAMINA LE RELAZIONI RASSEGNALE, CON CADENZA ALMENO ANNUALE, DAI CONCESSIONARI DI SERVIZI PUBBLICI;
- F) DEFINISCE GLI INDIRIZZI CUI LA DELEGAZIONE COMUNALE DEVE ATTENERSI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE;
- G) DEFINISCE GLI INDIRIZZI CUI IL SINDACO DEVE ATTENERSI AL FINE DI CONCORDARE ACCORDI DI PROGRAMMA ATTINENTI AD OGGETTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESAMINA LA RELAZIONE DEL SINDACO SUI CONTENUTI DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA CONCORDATO, ASSUMENDO, SE DEL CASO, LE DELIBERAZIONI CONSEGUENZIALI;
- H) INDIVIDUA, NEL CASO DI CONFERENZE DI SERVIZI ATTINENTI AD OGGETTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE AVENTE COMPETENZA AD ESPRIMERNE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA', DEFINISCE GLI INDIRIZZI CUI EGLI DEVE ATTENERSI ED ESAMINA LA RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SULLE DETERMINAZIONI ADOTTATE NELL' AMBITO DELLA CONFERENZA, ANCHE AI FINI DELL' ESPRESSIONE DI DISSENSO  
MOTIVATO AI SENSI DELL' ARTT. 14 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;
- I) DISCUTE INTERPELLANZE E MOZIONI, ESPRIMENDO, SE DEL CASO, UN VOTO SU QUESTE ULTIME;
- L) PRENDE ATTO DELLE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI;
- M) CONTROLLA L' ATTIVITA' DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E BUROCRATICI DELL' ENTE.

#### ART. 07 COMPETENZE DELIBERATIVE.

01. SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE LE COMPETENZE DELIBERATIVE PREVISTE DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E DA EVENTUALI FUTURE DISPOSIZIONI. LEGISLATIVE CHE NE FACCIANO ESPRESSA ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO, NONCHE' LE COMPETENZE DELIBERATIVE IMPUTATE AL CONSIGLIO DA LEGGI ENTRATE IN VIGORE PRIMA DELLA EMANAZIONE DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E CHE COSTITUISCANO ESPLICAZIONE DEL RUOLO DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
02. AI FINI DEL RIPARTO TRA CONSIGLIO ED ALTRI ORGANI COMUNALI DELLE COMPETENZE DELIBERATIVE INERENTI AGLI OGGETTI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETTERA M) , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , SI INTENDONO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO GLI ACQUISTI O ALIENAZIONI O PERMUTE IMMOBILIARI, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI IN RELAZIONE AI QUALI SIANO STATE INDIVIDUATE IN ATTI FONDAMENTALI LE MODALITA' DI COPERTURA DELLA EVENTUALE SPESA E SIANO STATE DEFINITE LE MODALITA' DI SCELTA DEL' CONTRAENTE, NONCHE', OVE NECESSARIO, SIANO STATE DETERMINATE LE CARATTERISTICHE PROGETTUALI ESSENZIALI; SI INTENDONO ATTI COSTITUENTI MERA ESECUZIONE DI ATTI FONDAMENTALI QUELLI CHE NON COMPORTINO CONFIGURAZIONI INNOVATIVE DI POSIZIONI GIURIDICHE NE' ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA; SI INTENDONO ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE QUELLI COMPORTANTI SPESE RICORRENTI O DI CARATTERE ECONOMALE SECONDO QUANTO PUNTUALIZZATO NEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.
03. COMPETONO AL CONSIGLIO COMUNALE LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI PROPRI RAPPRESENTANTI IN ORGANISMI ALLA CUI FORMAZIONE IL COMUNE CONCORRA E LA NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI CONSULTIVI

## COMUNALI.

## ART. 08 GRUPPI CONSILIARI.

01. TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI DEVONO ADERIRE AD UN GRUPPO CONSILIARE, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO COMUNALE SUL

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI.

02. I CONSIGLIERI SI INTENDONO AUTOMATICAMENTE FACENTI PARTE DI UN GRUPPO CONSILIARE FORMATO DA TUTTI GLI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA. LA FORMAZIONE DI PIU' GRUPPI, COMUNQUE FORMATI DA ALMENO TRE CONSIGLIERI, DA PARTE DI CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA O IL PASSAGGIO DI UN CONSIGLIERE DA UN GRUPPO AD UN ALTRO, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE CHE INDICHI LE RAGIONI DI ORDINE AMMINISTRATIVO E PROGRAMMATICO A FONDAMENTO DI TALE DECISIONE.

03. SONO AMMESSI GRUPPI DI CONSISTENZA INFERIORE A TRE NEL CASO CHE IL GRUPPO CONSILIARE SUBISCA UNA RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL NUMERO MINIMO PER CESSAZIONE DI SUOI COMPONENTI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

04. CIASCUN GRUPPO ELEGGE TRA I PROPRI COMPONENTI UN CAPOGRUPPO.

## ART. 09 PRINCIPI SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

01. IL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, NEL DISCIPLINARE IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SI DEVE INFORMARE AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) L'INIZIATIVA PER LE DELIBERAZIONI CONSILIARI, ESERCITATA MEDIANTE LA FORMULAZIONE DI UN TESTO DI DELIBERAZIONE, COMPRENSIVO DELL'IMPUTAZIONE DELL'EVENTUALE SPESA, SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE, A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, NONCHE' ALLE LIBERE ASSOCIAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 27 , ALLE CONSULTE DI CUI ALL' ARTT. 31 E SEGUENTI E AI CITTADINI TRAMITE L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI PROPOSTA DI CUI ALL' ARTT. 53 ; IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DI CUI SI PROPONE L'ADOZIONE E' DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, MUNITO DEI PARERI DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' CONTABILE E TECNICA, ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO CON ALL'ORDINE DEL GIORNO LA TRATTAZIONE DEL RELATIVO OGGETTO, SALVO CHE IL CONSIGLIO SIA STATO CONVOCATO D'URGENZA, NEL QUAL CASO E' SUFFICIENTE IL DEPOSITO 12 ORE PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA CONSILIARE.

B) LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA E' ACCOMPAGNATA, SE ATTINENTE ALL'ASSUNZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, DAL RELATIVO TESTO, E, SE ATTINENTE ALLA DISCUSSIONE DI UNA MOZIONE, DAL TESTO CHE SI INTENDE SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

C) NEL CASO CHE LA CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE COMPORTI LA DIMINUZIONE DEI COMPONENTI DI UN GRUPPO CONSILIARE AD UN NUMERO INFERIORE A TRE, LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE AVANZATA DAI COMPONENTI SUPERSTITI;

D) L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE E' FORMULATO IN MODO DA GARANTIRE CHE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER IL

CUI ESAME SIA STATA RICHIESTA LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI VENGANO EFFETTIVAMENTE DISCUSSE ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI; QUALORA LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI SIA STATA RICHIESTA PER LA DISCUSSIONE DI MOZIONI, QUESTE SONO POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATAMENTE DOPO I PUNTI INERENTI ALL'ASSUNZIONE DI DELIBERAZIONI, MA, SE NON NE RISULTI POSSIBILE L'ESAME NELLA RIUNIONE CONSILIARE CONVOCATA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI, ESSE SONO INSERITE AI PRIMI PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA. AL DI FUORI DI TALI CASI LE PROPOSTE DELLA GIUNTA COMUNALE PRECEDONO NELL'ORDINE DEL GIORNO QUELLE AVANZATE DAI CONSIGLIERI E DAGLI ALTRI SOGGETTI TITOLARI DELLA FACOLTA' DI INIZIATIVA, CHE SONO INSERITE PER ORDINE DI PRESENTAZIONE; LE MOZIONI, LE INTERPELLANZE E LE SEGUONO NELL'ORDINE DEL GIORNO LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E' FATTA SALVA LA POSSIBILITA' PER IL SINDACO DI UNIFICARE LA DISCUSSIONE DI PIU' PROPOSTE, INTERPELLANZE O MOZIONI QUANDO ESSE ATTENGANO AD OGGETTI ANALOGHI O CONNESSI, NONCHE' LA POSSIBILITA' PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE, A MAGGIORANZA DEI PRESENTI, L'ANTICIPAZIONE DELLA DISCUSSIONE DI UNA O PIU' PROPOSTE; RESTA COMUNQUE FERMO L'OBBLIGO DI RISPETTARE I TERMINI ENTRO CUI LE PROPOSTE VANNO DISCUSSE DAL CONSIGLIO COMUNALE, FISSATI DAGLI ARTT. 34 COMMA 02 , 40 , COMMA 02 , 48 , 52 , COMMA 02 , E 53 , COMMA 02 ;

E) NELLA FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO HANNO PRIORITA' GLI OGGETTI LA CUI DELIBERAZIONE SIA SOTTOPOSTA AD UN TERMINE PERENTORIO; IN RELAZIONE AD ESSI NON E' CONSENTITA L'INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO;

F) LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, COMPRESO IL CASO CHE SI DISCUOTA SULLA QUALITA' DI PERSONE AI FINI DELLA LORO NOMINA O DESIGNAZIONE A COMPONENTI DI ORGANI O DELLA LORO REVOCA; E' DISPOSTA LA SEGRETEZZA DELLA SEDUTA SOLO QUANDO SI DISCUOTA SULLA QUALITA' DI PERSONE PER RAGIONI DIVERSE DALLA LORO NOMINA, DESIGNAZIONE O REVOCA;

G) LE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EFFETTUATE SEMPRE A SCRUTINIO PALESE;

H) PER LA VALIDA ASSUNZIONE DELLE DELIBERAZIONI E' RICHIESTA IN PRIMA CONVOCAZIONE LA PRESENZA ALMENO DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; IN SECONDA CONVOCAZIONE E' RICHIESTA LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI A TALI FINI NON SI COMPUTANO COLORO CHE DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLA DELIBERAZIONE;

I) LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, E' RICHIESTO COMUNQUE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA PER L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI E DEL BILANCIO, LA CONTRAZIONE DEI MUTUI, L'ADOZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI, L'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE E GLI ATTI CHE COMPORTINO SPESE CHE IMPEGNINO IL BILANCIO PER ESERCIZI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA NATURALE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.

L) NEL CASO CHE LA NOMINA O DESIGNAZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DI ORGANI SPETTI PARTITAMENTE, PER DISPOSTO NORMATIVO, ALLA



MAGGIORANZA ED ALLE MINORANZE CONSILIARI, LE RELATIVE VOTAZIONI VENGONO EFFETTUATE SEPARATAMENTE CON LA PARTECIPAZIONE RISPETTIVA DEI CONSIGLIERI COMPONENTI LA MAGGIORANZA E DI QUELLI COMPONENTI LE MINORANZE, A TAL FINE SI INTENDONO FAR PARTE DELLE MINORANZE QUEI CONSIGLIERI CHE NON ABBIANO VOTATO A FAVORE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OVVERO, SE ASSENTI, NON ABBIANO DICHIARATO IN SUCCESSIVA SEDUTA CONSILIARE LA LORO ADESIONE E QUELLI CHE SE NE SIANO SUCCESSIVAMENTE DISSOCIATI; LE DELIBERAZIONI DI NOMINA O DESIGNAZIONE SONO ASSUNTE CON LA MAGGIORANZA DEI RISPETTIVI VOTANTI; A PARITA' DI VOTI DEI DESIGNATI PREVALE IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

M) IN ASSENZA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PRESIEDUTE DALL' ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA';

N) LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, RESE IN FORMA SCRITTA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, PRODUCONO EFFETTO FIN DAL MOMENTO DELLA LORO PRESENTAZIONE, NON SONO REVOCABILI E COMPORTANO L' AUTOMATICA E CONTESTUALE DECADENZA DELLE CARICHE RICOPERTE

PRESSO ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI ED ORGANISMI IN CONNESSIONE CON LA QUALITA' DI CONSIGLIERE COMUNALE. A QUESTI ULTIMI LA SEGRETERIA COMUNALE TRASMETTE COPIA DELLE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI;

O) IL SINDACO, NEL FORMULARE L' ORDINE DEL GIORNO, PUO' PREVEDERE CHE, IN RELAZIONE AD OGGETTI ESPRESSAMENTE INDICATI, SIA CONSENTITO A RAPPRESENTANTI DELLE FORME ASSOCIATIVE DI CUI ALL' ARTT. 27 O AD ESPERTI DELLA QUESTIONE TRATTATA PRENDERE LA PAROLA NEL CORSO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO;

P) SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE TENUTE NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E SETTEMBRE, OTTOBRE AI SENSI DELL' ARTT. 125 DEL TESTO UNICO N. 148 DEL 1915 .

#### ART. 10 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI.

01. I CONSIGLIERI COMUNALI AI FINI DELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSILIARI, HANNO DIRITTO DI ACCESSO IN QUALUNQUE TEMPO AI DOCUMENTI ED AGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE, IVI COMPRESI QUELLI RISERVATI, TEMPORANEAMENTE O IN VIA DEFINITIVA, AI SENSI DELL' ARTT. 113 ; IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME O, SALVO CHE PER GLI ATTI RISERVATI, ESTRAZIONE DI COPIA, SENZA ALCUN ONERE DI RIMBORSO DEL COSTO; I CONSIGLIERI HANNO ALTRESI' DIRITTO AD OTTENERE DAI RESPONSABILI DEGLI UFFICI DEGLI ENTI DIPENDENTI O CONTROLLATI E DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE NONCHE' DAI CONCESSIONARI DI SERVIZI COMUNALI LE INFORMAZIONI UTILI PER L' ESPLETAMENTO DEL MANDATO A CIO' ESSENDO CONDIZIONATA L' ADESIONE ALLE STRUTTURE STESSE E IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO TENUTI AL SEGRETO SULLE INFORMAZIONI ACQUISITE MEDIANTE ACCESSO A DOCUMENTI RISERVATI PER TUTTA LA DURATA DELLA LORO RISERVATEZZA.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SUGLI OGGETTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' FACOLTA' DI EMENDAMENTO RIGUARDO ALLE PROPOSTE IN

DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI O GLI ASSESSORI POSSONO PRESENTARE INTERPELLANZE O MOZIONI, CHE VENGONO INSERITE NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE, SALVO CHE SIA STATA RICHIESTA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE.

05. IL SINDACO PUO' DEMANDARE A SINGOLI CONSIGLIERI INCARICHI, COME MEGLIO PRECISATO ALL' ARTT. 21 , COMMA 02 , LETTERA P) .

CAPO 02 - LA GIUNTA COMUNALE E GLI ASSESSORI.

ART. 11 - RUOLO E COMPETENZE DELLA GIUNTA.

01. ALLA GIUNTA COMUNALE SPETTA L'INIZIATIVA POLITICO-AMMINISTRATIVA, NEL RISPETTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, E L'ATTUAZIONE COLLEGIALE DEGLI INDIRIZZI DEFINITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA GIUNTA EMANA DIRETTIVE A SPECIFICAZIONE DEGLI INDIRIZZI CONSILIARI.

03. LA GIUNTA ASSUME, AI SENSI DELL' ARTT. 35 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, COMPRESI QUELLI INERENTI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI EROGATI IN ECONOMIA, NON RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE O NON ATTRIBUITI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA ESERCITA L'INIZIATIVA PER LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE; E' SEMPRE RISERVATA ALLA GIUNTA L'INIZIATIVA, ANCHE SULLA BASE DI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LE PROPOSTE INERENTI AGLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALL' ARTT.

32 , LETTERA B) , LEGGE N. 142 DEL 1990 ED ALLE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLA ASSUNZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI.

05. CON CADENZA SEMESTRALE E, COMUNQUE, QUANDO LO RICHIEDA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, LA GIUNTA COMUNALE RASSEGNA AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA, PER GLI EFFETTI DI CUI ALL' ARTT. 06 LETTERA B) .

ART. 12

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA 04 ASSESSORI.

02. PUO' ESSERE ELETTO QUALE COMPONENTE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA GIUNTA NON PIU' DI UN CITTADINO NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE; IL CURRICULUM VITAE DEL CITTADINO PROPOSTO, DEVE ESSERE ALLEGATO AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E DEVE ESSERE LETTO IN CONSIGLIO COMUNALE NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE DI QUESTO.

03. PRIORITARIAMENTE ALLA VOTAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI, IL CONSIGLIO DELIBERA SULLA INSUSSISTENZA DI CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' IN CAPO AL CANDIDATO ALLA CARICA ASSESSORILE NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE; QUALORA VENGA DELIBERATA LA SUSSISTENZA DI TALI CONDIZIONI, I PRESENTATORI DEL RELATIVO DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVONO PROVVEDERE

ALLA IMMEDIATA SOSTITUZIONE DEL NOMINATIVO DEL CANDIDATO ALLA CARICA ASSESSORILE, INSERENDOVÌ, IN LUOGO DEL CANDIDATO DICHIARATO

INELEGGIBILE O INCOMPATIBILE, IL NOMINATIVO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE.

04. QUALORA SOPRAVVENGANO IN CAPO ALL'ASSESSORE NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA', IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA SULLA DECADENZA DALLA CARICA ASSESSORILE.

05. L'ASSESSORE NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE PARTE ALLE SUE SEDUTE, SENZA PERALTRO CONCORRERE ALLA FORMAZIONE DEL NUMERO LEGALE, PARTECIPANDO ALLA DISCUSSIONE IN RELAZIONE A QUALUNQUE OGGETTO, CON FACOLTA' DI PROPORRE EMENDAMENTI ALL'ARGOMENTO TRATTATO, MA SENZA ESPRIMERE VOTO.

06. IN RELAZIONE AI CASI IN CUI RILEVI L'ANZIANITA' DELL'ASSESSORE, QUESTA VIENE DEFINITA CON RIFERIMENTO ALL'ANZIANITA' ANAGRAFICA, SENZA TENER CONTO DELL'EVENTUALE ASSESSORE NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 13 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

01. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE SI EFFETTUA SECONDO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINATO DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N.

142 DEL 1990 I DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEVONO ESSERE DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE CON ALL'ORDINE DEL GIORNO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E DEVONO CONTENERE L'ADESIONE DEI CANDIDATI.

02. I CONSIGLIERI CHE, NEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI PRESENTATI, VENGANO CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DEVONO DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA SEDUTA CONSILIARE DI CUI AL COMMA 01 , UN PROPRIO SEPARATO DOCUMENTO, DENOMINATO DOCUMENTO DI INTENTI; IN ESSO INDICANO A QUALE TRA I CANDIDATI ALLE CARICHE ASSESSORILI ELENCAI NEL RISPETTIVO DOCUMENTO PROGRAMMATICO INTENDANO CONFERIRE LA CARICA DI VICESINDACO.

03. NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE SUI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E PRIMA DELLA VOTAZIONE SU QUESTI I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DEVONO ESPORRE AL CONSIGLIO I CRITERI ISPIRATORI DEI PROPRI DOCUMENTI DI INTENTI.

ART. 14 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

01. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA VIENE PRESENTATA ED APPROVATA SECONDO LE MODALITA' INDICATE NELL' ARTT. 37 DELLA LEGGE N.

142 DEL 1990 . ESSA VA DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE; IL SEGRETARIO COMUNALE NE DA' IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SINDACO O, SE ASSENTE OD IMPEDITO, AL VICESINDACO ED AL CONSIGLIERE ANZIANO, CIOE' CHI ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI IN SEDE DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O CHE, IN CASO DI PARITA', SIA IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. IL SINDACO DEVE, ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO, PROVVEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER UNA DATA NON ANTECEDENTE A CINQUE GIORNI E NON SUCCESSIVA A DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE. QUALORA IL SINDACO NON PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE,



IL SEGRETARIO NE AVVERTE IL CONSIGLIERE ANZIANO, CHE LA DISPONE IMMEDIATAMENTE IN VIA SOSTITUTIVA. NEL CASO CHE NEPPURE IL CONSIGLIERE ANZIANO PROVVEDA, IL SEGRETARIO COMUNALE NE DA' COMUNICAZIONE IMMEDIATA AL PREFETTO E ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO.

03. IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE NELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA VIENE INDICATO COME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DEVE, ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE CON ALL'ORDINE DEL GIORNO LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE IL DOCUMENTO DI INTENTI DI CUI ALL' ARTT. 13 , COMMA 02 .

04. NEL CASO CHE LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA VENGA RESPINTA, NON PUO' ESSERE PRESENTATA UNA NUOVA MOZIONE SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO SEI MESI DALLA REIEZIONE DELLA PRECEDENTE, A MENO CHE NON SIA SOTTOSCRITTA DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 15 - DECADENZA DELLA GIUNTA.

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI; DECADE INOLTRE NEL CASO CHE IL SINDACO VENGA RIMOSSO AI SENSI DELL' ARTT. 40 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 O CESSI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE; DECADE ALTRESI' NEL CASO CHE OLTRE META' DEGLI ASSESSORI CESSI COMUNQUE DALLA CARICA.

02. LE DIMISSIONI VANNO RESE IN FORMA SCRITTA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ED IL SEGRETARIO COMUNALE NE AVVERTE IMMEDIATAMENTE I CAPIGRUPPO CONSILIARI, NONCHE' IL SINDACO NEL CASO DI DIMISSIONI DI ASSESSORI; IL SINDACO, CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, O APPENA RICEVUTA LA COMUNICAZIONE DAL SEGRETARIO COMUNALE DELLE DIMISSIONI O DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON ALL'ORDINE DEL GIORNO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, PER UNA DATA NON ANTECEDENTE A SETTE GIORNI E NON SUCCESSIVA A DIECI GIORNI DAL VERIFICARSI DELLA CAUSA CHE HA PROVOCATO LA DECADENZA DELLA GIUNTA. NEL CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE DA PARTE DEL SINDACO SI APPLICANO LA SECONDA E TERZA PARTE DELL' ARTT. 14 , COMMA 02 .

03. ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO NEL CASO CHE LA DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE SIA DETERMINATA DALLA RIMOZIONE DEL SINDACO O DALLA SUA CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

04. IL PROCEDIMENTO DI ELEZIONE SI SVOLGE SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL' ARTT. 13 .

05. LA DECADENZA DELLA GIUNTA HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA; PERALTRO, QUALORA ESSA SI SIA VERIFICATA PER CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, LE COMPETENZE GIUNTALI SONO ESERCITATE, NEI LIMITI DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ALL'UNANIMITA', DAL COLLEGIO DEI COMPONENTI SUPERSTITI, PRESCINDENDO DAL NUMERO DI COMPONENTI ORDINARIAMENTE RICHIESTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE A NORMA DELL ARTT. 16 .

06. NEL CASO DI SOSPENSIONE O RIMOZIONE DEL SINDACO O DI SUA CESSAZIONE

DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, LE COMPETENZE SINDACALI SONO SVOLTE DALL'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 16 - PRINCIPI SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.

01. IL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, NEL DISCIPLINARE IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE, SI DEVE INFORMARE AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) LA CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE E LA DETERMINAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, DEFINITO DAL SINDACO TENENDO ANCHE CONTO DELLE INDICAZIONI DEGLI ASSESSORI, NON RICHIEDONO SPECIFICHE FORMALITA'.

B) L'INIZIATIVA PER LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA PUO' ESSERE ESERCITATA, MEDIANTE LA FORMULAZIONE DI UN TESTO DI DELIBERAZIONE, COMPRENSIVO DELL'IMPUTAZIONE DELL'EVENTUALE SPESA, OLTRE CHE DA CIASCUN APPARTENENTE ALLA MEDESIMA, DALLE LIBERE ASSOCIAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 27 , DALLE CONSULTE DI CUI ALL' ARTT. 31 E SEGUENTI E DAI CITTADINI TRAMITE L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI PROPOSTA DI CUI ALL' ARTT. 53 ;

C) LE RIUNIONI DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE E VI DEVE PARTECIPARE, AI FINI DELLA LORO VALIDITA', ALMENO LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI;

D) LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO ASSUNTE VALIDAMENTE QUANDO SI PRONUNCI FAVOREVOLMENTE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, IL VOTO VIENE ESPRESSO IN FORMA SEMPRE PALESE;

E) IN MANCANZA DEL SINDACO LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL VICESINDACO E, IN MANCANZA DI QUESTO, DA UNO DEGLI ASSESSORI, IN ORDINE DI ANZIANITA' ANAGRAFICA;

F) LE DETERMINAZIONI DI INVIARE SINGOLE DELIBERAZIONI AL CONTROLLO, AI SENSI DELL' ARTT. 45 , 01 COMMA, LEGGE N. 142 DEL 1990 , DEVONO ESSERE ASSUNTE CON ESPRESSA E SEPARATA VOTAZIONE.

ART. 17 - RUOLO E COMPETENZE DEGLI ASSESSORI.

01. GLI ASSESSORI CONCORRONO COLLEGIALMENTE ALL'INIZIATIVA POLITICO AMMINISTRATIVA ED ALL'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DEFINITI DAL CONSIGLIO COMUNALE E SONO DI NORMA PREPOSTI, SU DELEGA E PER DECRETO DEL SINDACO ALLA CURA DI SETTORI ORGANICI DELL'ATTIVITA'

COMUNALE, FERMA RESTANDO LA SOVRINTENDENZA GENERALE DEL SINDACO SULL'ANDAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI AL FINE DI GARANTIRE L'UNITARIETA' DELL'AZIONE COMUNALE. DI REGOLA, GLI ASSESSORI, IN RELAZIONE AI SETTORI ORGANICI ATTRIBUITI ALLA LORO CURA, RAPPRESENTANO IL COMUNE AI FINI DELLA FORMAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA E, IN GENERALE, NELLE CONFERENZE DI SERVIZI INERENTI AD OGGETTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE, PREVIA DEFINIZIONE DA PARTE DI QUESTA DEGLI INDIRIZZI CUI ESSI DEVONO ATTENERSI.

02. LE ATTRIBUZIONI DELEGATE DAL SINDACO AI SINGOLI ASSESSORI A NORMA DEL PRECEDENTE COMMA 01 POSSONO ESSERE DA LUI REVOCATE ED EVENTUALMENTE DEMANDATE AD ALTRI ASSESSORI; IL SINDACO PUO' ANCHE MODIFICARE L'ORIGINARIO PARTO DELLE DELEGHE FRA GLI ASSESSORI, FERMA RESTANDO L'INERENZA DI ESSE A SETTORI ORGANICI DI ATTIVITA'.

03. NEI CASI PREVISTI DAL COMMA 02 IL SINDACO DEPOSITA CONTESTUALMENTE

PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE UN PROPRIO DOCUMENTO, OVE SONO ENUNCIATE LE RAGIONI DI MERITO POLITICO-AMMINISTRATIVO SU CUI SI FONDA LA MODIFICA L'ASSETTO DELINEATO NEL DOCUMENTO DI INTENTI, E DEVE DARNE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA RIUNIONE.

#### ART. 18 - REVOCA DI ASSESSORI.

01. I SINGOLI ASSESSORI POSSONO ESSERE REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO; LA PROPOSTA E' DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E IL SEGRETARIO COMUNALE NE AVVERTE IMMEDIATAMENTE I CAPIGRUPPO CONSILIARI; LA PROPOSTA ENUNCIA LE RAGIONI DI

MERITO POLITICO-AMMINISTRATIVO POSTE A SUO FONDAMENTO NONCHE' L'INDICAZIONE DEL SOSTITUTO; SE QUESTI NON APPARTIENE AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA PROPOSTA DEVE ESSERE ALLEGATO IL SUO CURRICULUM VITAE AI SENSI DELL' ARTT. 12 , COMMA 02 .

02. CONTESTUALMENTE IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER UNA DATA NON ANTECEDENTE A SETTE GIORNI E NON SUCCESSIVA A DIECI GIORNI DAL DEPOSITO DELLA PROPOSTA; IL CONSIGLIO DELIBERA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, UNITAMENTE SULLA REVOCA E SULLA SOSTITUZIONE.

03. IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DEL SINDACO NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

04. QUALORA, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON ALL'ORDINE DEL GIORNO LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE DI UN ASSESSORE, VENGA DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE COMUNICATA AI CONSIGLIERI L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO ELA DISCUSSIONE E VOTAZIONE SULLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ACQUISISCE PRECEDENZA.

05. LA PROPOSTA DI REVOCA DELL'ASSESSORE COMPORTA L'AUTOMATICA REVOCA DELLE DELEGHE EVENTUALMENTE CONFERITEGLI DAL SINDACO AI SENSI

DELL' ARTT. 17 , COMMA 01 L'ASSESSORE REVOCATO CESSA DI FAR PARTE DELLA GIUNTA DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI SOSTITUZIONE.

#### ART. 19 - DIMISSIONI DI ASSESSORI E ALTRE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

01. LE DIMISSIONI DI ASSESSORI SONO RESE IN FORMA SCRITTA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E DA TALE MOMENTO SONO IRREVOCABILI. DELLE STESSE IL SEGRETARIO COMUNALE INFORMA IMMEDIATAMENTE IL SINDACO, ED I CAPIGRUPPO CONSILIARI; IL SINDACO DEVE, ENTRO I SUCCESSIVI TRE GIORNI, DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE LA PROPOSTA DI SOSTITUZIONE E DEVE CONTESTUALMENTE CONVOCARE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON ALL'ORDINE DEL GIORNO LA SOSTITUZIONE DELL'ASSESSORE DIMISSIONARIO, PER UNA DATA NON ANTECEDENTE A SETTE GIORNI E NON SUCCESSIVA A DIECI GIORNI DAL DEPOSITO DELLA PROPOSTA; IL CONSIGLIO DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. SI APPLICANO I COMMI 03 , 04 E 05 DELL' ARTT. 18 .

03. QUALORA LA PROPOSTA NON VENGA APPROVATA, ENTRO I DUE GIORNI SUCCESSIVI IL SINDACO CONFERMA O MODIFICA LA PRECEDENTE PROPOSTA E CONVOCA UNA NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER UNA DATA RICADENTE ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA PRECEDENTE SEDUTA.

04. LE DISPOSIZIONI DI QUESTO ARTICOLO SI APPLICANO PER OGNI ALTRA CAUSA DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE, FERMO RESTANDO CHE L'ASSESSORE CESSA DI FAR PARTE DELLA GIUNTA DAL MOMENTO IN CUI SI VERIFICA LA CAUSA DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

### CAPO 03 - IL SINDACO.

#### ART. 20 - RUOLO DEL SINDACO.

01. IL SINDACO RAPPRESENTA ISTITUZIONALMENTE E LEGALMENTE IL COMUNE; E' RESPONSABILE VERSO IL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DA QUESTO DEFINITI; GARANTISCE L'UNITARIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE COORDINANDO L'OPERATO DEGLI ASSESSORI, PROVVEDE ALLA SOVRINTENDENZA GENERALE SULL'ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, RIFERISCE DELLE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI.

#### ART. 21 - COMPETENZE DEL SINDACO.

01. SPETTA AL SINDACO L'EMANAZIONE DEGLI ATTI DI CUI LE LEGGI GLI ATTRIBUISCANO LA COMPETENZA.

02. COMPETE COMUNQUE AL SINDACO, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI COMUNALI:

A) CONVOCCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALI, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO;

B) EMANARE I PROVVEDIMENTI INERENTI AD ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE, LICENZA, CONCESSIONE, NULLA OSTA CHE LA LEGGE NON RISERVI EVENTUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE;

C) EMANARE I PROVVEDIMENTI CAUTELARI, INTERDITTIVI E SANZIONATORI;

D) EMANARE I PROVVEDIMENTI DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO;

E) EMANARE I PROVVEDIMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA;

F) EMANARE, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, I PROVVEDIMENTI DI GESTIONE DEL PERSONALE COMPORTANTI VALUTAZIONI DISCREZIONALI, CON ESCLUSIONE COMUNQUE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEI REGOLAMENTI DI RECEPIMENTO DEGLI ACCORDI DI LAVORO;

G) IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI PER LE QUALI NON SIA RICHIESTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

H) EMANARE LE ORDINANZE NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI;

I) EMANARE GLI ATTI INERENTI ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SECONDO GLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

L) EMANARE GLI ATTI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE SUCCESSIVE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI ALL'APPALTATORE, SALVA L'APPROVAZIONE DI PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE, ACQUISITI I PARERI DI CUI AGLI ARTT. 53 E 55 , COMMA 05 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 ;

- M) EROGARE CONTRIBUTI PER I QUALI RISULTINO VINCOLATIVAMENTE PREDEFINITI I PRESUPPOSTI DI EROGAZIONE E L'ENTITA';
- N) EMANARE GLI ATTI COSTITUENTI MERA ESECUZIONE DI ATTI EMANATI DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA COMUNALI;
- O) STIPULARE I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;
- P) IL SINDACO, PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI, PUO' ATTRIBUIRE A SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI INCARICHI E MANSIONI, SENZA PREGIUDIZIO PER LA TITOLARIETA' DELLE COMPETENZE E DELL'ADOZIONE DEI CORRELATI PROVVEDIMENTI.

#### ART. 22 - VICESINDACO.

01. IL SINDACO, CON PROPRIO DECRETO ED IN CONFORMITA' ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NEL DOCUMENTO DI INTENTI DI CUI ALL' ARTT. 13 , COMMA 02 , NOMINA, ANTECEDENTEMENTE ALLA PRIMA RIUNIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, IL VICESINDACO. IL DECRETO DI DELEGA DEVE RIMANERE COSTANTEMENTE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE DA' IMMEDIATA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA NOMINA AL PREFETTO ED ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO.
03. IL SINDACO, NEL CASO CHE, SUCCESSIVAMENTE, INTENDA ATTRIBUIRE AD ALTRO ASSESSORE LE FUNZIONI DI VICESINDACO, PROVVEDE CON DECRETO E CONTESTUALMENTE ATTUARE PROCEDURE INDICATE ALL' ARTT. 17 .
04. FERMO IL DISPOSTO DELL' ARTT. 15 , COMMA 06 , IL VICESINDACO ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO ED EMANA GLI ATTI DI SUA COMPETENZA, COMPRESI QUELLI SPETTANTI AL SINDACO IN QUALITA' DI UFFICIALE DEL GOVERNO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO.
05. I PROVVEDIMENTI EMANATI DAL VICESINDACO DEVONO CONTENERE IN CALCE LA MOTIVATA ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE SULLA ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO.
06. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DEL VICESINDACO LE COMPETENZE DEL SINDACO SONO ESERCITATE DALL'ASSESSORE ANZIANO, IN ORDINE DI ANZIANITA' ANAGRAFICA.

#### CAPO 04 - IL SEGRETARIO COMUNALE.

##### ART. 23 - RUOLO, FUNZIONI E COMPETENZE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO. LA LEGGE REGOLA LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE E NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. ALLO STESSO



FUNZIONARIO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE; CONSULTIVO. DI SOVRAINTENDENZA, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

02. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ORGANI DEL COMUNE, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI.

B) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) ROGA I CONTRATTI STIPULATI DAL SINDACO, IN MANCANZA DEI DIRIGENTI E DEL VICESEGRETARIO;

D) DIRIGE E ORGANIZZA, SULLA BASE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AMMINISTRAZIONE, GLI UFFICI E LE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI E PROGRAMMI SPECIFICI, APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

E) CURA LA FASE ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARSI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

F) CURA GLI ATTI DI ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

G) LIQUIDA SPESE CORRENTI INERENTI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI DI SPESA SPECIFICI ADOTTATI DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE. AUTORIZZA PAGAMENTI A SEGUITO DI OBBLIGHI CONTRATTUALMENTE ASSUNTI;

H) SOTTOSCRIVE LE REVERSALI DI INCASSO INSIEME AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONE DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE DELL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE. SE RICHIESTO FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE. PUO' AUTORIZZARE LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI, DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE, DEGLI IMPEGNI DI SPESA E, PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORO STRAORDINARIO, DEL MONTE ORE INDIVIDUALE E COMPLESSIVO STABILITO DALLA GIUNTA MUNICIPALE. EMETTE ORDINI DI SERVIZIO, SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI. NEI LIMITI DEL FONDO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNUALMENTE IMPEGNATO DALL'AMMINISTRAZIONE E COMPATIBILMENTE CON LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE DISPONE LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI A CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E A SEMINARI DI STUDIO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE FORMULA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, CHE DEVONO

PERVENIRE NEL SUO UFFICIO, CORREDATE DAI PRESCRITTI PARERI DEI RESPONSABILI DEI RISPETTIVI SERVIZI, ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE FORMALE DELL'ORGANO, SALVO IN CASO DI CONVOCAZIONE D'URGENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. HA FACOLTA' DI PROPORRE IL RINVIO DEL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, PER LA FORMULAZIONE DEL PARERE, QUANDO LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE VIENE MODIFICATA NELLA FASE DELIBERANTE DELL'ORGANO. NEL CASO DI SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI ELEMENTI PREESISTENTI AVENTI RIFLESSI SULLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO DELIBERATIVO ADOTTATO, IL SEGRETARIO COMUNALE RICHIEDE AL SINDACO IL RIESAME DELL'ATTO E INVIA COPIA DELLA RICHIESTA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORSANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI COMUNALI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE UNITAMENTE AL PRESIDENTE DELL'ORGANO O COMMISSIONE. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE A CONTROLLO EVENTUALE. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL CONTROLLO ED ATTESTA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

### TITOLO 03 - LA PARTECIPAZIONE

#### CAPO 01 PRINCIPI GENERALI

##### ART. 24 - PRINCIPI.

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SECONDO QUANTO PREVISTO NEGLI ARTICOLI SEGUENTI.

##### ART. 25 - STRUMENTI.

01. AL FINE DI FAVORIRE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DI REALIZZARE IL CONTROLLO SOCIALE SU DI ESSA, IL COMUNE:

- A) ASSICURA LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE CIRCA L'ATTIVITA' COMUNALE;
- B) ATTUA I PRINCIPI SUL DIRITTO DI ACCESSO DEI SINGOLI CITTADINI E DEI GRUPPI AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;
- C) VALORIZZA IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO NELL'AMBITO COMUNALE;
- D) ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, ANCHE ATTRAVERSO ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE;
- E) FAVORISCE FORME DI CONSULTAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI NELL'AMBITO DEL COMUNE.

#### CAPO 02 - LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

##### ART. 26 - LIBERE ASSOCIAZIONI.

01. IL COMUNE PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO CHE OPERINO NEL TERRITORIO

COMUNALE ALL'AZIONE COMUNALE E, PARTICOLARMENTE, VALORIZZA I LORO CONTRIBUTI AI FINI DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. SI INTENDONO PER LIBERE ASSOCIAZIONI QUELLE FORME ASSOCIATIVE, DIVERSE DAI PARTITI POLITICI, CHE OPERINO NEL TERRITORIO COMUNALE PERSEGUENDO ISTITUZIONALMENTE SCOPI DI INTERESSE COLLETTIVO.

ART. 27 - REQUISITI DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI.

01. AL FINE DI ATTUARE GLI OBIETTIVI RICHIAMATI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO RICHIESTO E OTTENUTO L'ISCRIZIONE IN UN APPOSITO ELENCO, CONSERVATO E AGGIORNATO A CURA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA.

IN TALE ELENCO HANNO TITOLO DI ESSERE ISCRITTE LE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE RISPONDANO A TUTTI I SEGUENTI REQUISITI:

A) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA SIA ORGANIZZATA AL SUO INTERNO SU BASE DEMOCRATICA;

B) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA OPERI ATTIVAMENTE NEL TERRITORIO COMUNALE; IN PROPOSITO UN REGOLAMENTO COMUNALE PUO' PRECISARE LE CONDIZIONI MINIME RICHIESTE;

C) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA SIA COSTITUITA IN ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA, OVVERO SIA CONFORME A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 36 E SEGUENTI O 39 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE O DI COMITATI;

D) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA ABBA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL' ARTT. 209 DEL TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA;

E) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA ABBA TENUTO, NEL CORSO DEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, ALMENO UN'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI RESIDENTI NEL COMUNE;

F) CHE LO SCOPO SOCIALE, RISULTANTE DALLO STATUTO O DALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FORMA ASSOCIATIVA RISPONDA A RAGIONI DI TUTELA E DI PROMOZIONE DI INTERESSI GENERALI.

02. L'ISCRIZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE NELL'ELENCO PREVISTO AL PRIMO COMMA E' DISPOSTO DAL SINDACO, SU RICHIESTA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA FORMA ASSOCIATIVA. AI FINI DELL'ISCRIZIONE, IL SINDACO VERIFICA LA SUSSISTENZA IN CAPO ALLE FORME ASSOCIATIVE DEI REQUISITI FISSATI NEL COMMA 01 , E A TAL FINE PUO' CHIEDERE ALLA FORMA ASSOCIATIVA DI DEPOSITARE PRESSO IL COMUNE COPIA DEGLI ATTI FONDAMENTALI. IL SINDACO CANCELLA ANCHE D'UFFICIO DALL'ELENCO LE FORME ASSOCIATIVE CHE ABBIANO CESSATO LA LORO ATTIVITA' O CHE COMUNQUE NON ABBIANO PIU' I REQUISITI INDICATI NEL COMMA 01 .

03. ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO, LA FORMA ASSOCIATIVA DEVE INDICARE UN RECAPITO NEL COMUNE E IL NOMINATIVO DI UN RAPPRESENTANTE RESIDENTE NEL COMUNE; EVENTUALI VARIAZIONI SONO EFFICACI SOLO DOPO LA LORO SEGNALAZIONE AL SINDACO.

04. LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI E QUELLE IMPRENDITORIALI SONO EQUIPARATE DI DIRITTO ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL'ELENCO.

ART. 28 - RAPPORTI CON IL COMUNE.

01. LE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE NELL'ELENCO E QUELLE EQUIPARATE A

NORMA DELL' ARTT. 27 , COMMA 03 , POSSONO NELL' AMBITO DEL RISPETTIVO SCOPO SOCIALE:

A) AVANZARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA O AL SINDACO, PER L' ADOZIONE DI ATTI O PER L' ASSUNZIONE DI INIZIATIVE SPETTANTI A TALI ORGANI, CON LE MODALITA' E GLI EFFETTI PREVISTI DALL' ARTT. 50 E SEGUENTI;

B) ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AGLI ATTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DALL' ARTT. 112 .

02. LE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE NELL' ELENCO E QUELLE EQUIPARATE POSSONO CHIEDERE, IN RELAZIONE ALLE MATERIE INERENTI AL PROPRIO SCOPO SOCIALE, CHE PROPRI RAPPRESENTANTI SI INCONTRINO CON IL SINDACO O CON LA GIUNTA PER ESAMINARE QUESTIONI O PER MANIFESTARE IL PUNTO DI VISTA DELLA FORMA ASSOCIATIVA RISPETTO AD ATTI O INIZIATIVE COMUNALI.

ART. 29 - ALTRE FORME ASSOCIATIVE.

01. LE FORME ASSOCIATIVE NON ISCRITTE NELL' ELENCO POSSONO RIVOLGERE ISTANZE AI SENSI DELL' ARTT. 51 .

ART. 30 - PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, E IN PARTICOLARE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, AI SERVIZI D'INTERESSE COLLETTIVO.

02. FERMO RESTANDO CHE TALE PARTECIPAZIONE NON DEVE COMPORTARE SPESE AGGIUNTIVE PER IL COMUNE, IL COMUNE ATTUA IL PRINCIPIO SANCITO NEL COMMA 01 CONSENTENDO, SECONDO LE MODALITA' DISCIPLINATE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO, L' ACCESSO DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, AI DATI ANAGRAFICI E STATISTICI IN POSSESSO DEL COMUNE, L' USO DI LOCALI COMUNALI PER ASSEMBLEE E RIUNIONI, LA FORMAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER COORDINARE LA LORO AZIONE CON QUELLA DEL COMUNE, LA CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI UTENTI QUANDO DEBBANO ESSERE ASSUNTE INIZIATIVE CORRELATE AL SETTORE DI LORO ATTIVITA'.

CAPO 03 - LE CONSULTE COMUNALI.

ART. 31 - CONSULTE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE CON REGOLAMENTO APPOSITE CONSULTE, RELATIVE A SETTORI DI RILEVANZA PER GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE E PER LE FUNZIONI DEL COMUNE STESSO.

02. IL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE INDIVIDUA IL SETTORE DI COMPETENZA DI CIASCUNA CONSULTA.

03. COL MEDESIMO REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE SONO DISCIPLINATE LA COMPOSIZIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE.

ART. 32 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI.

01. AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE, I REGOLAMENTI PREVISTI ALL' ARTT. 31 DEVONO ASSICURARE LA PRESENZA IN CIASCUNA

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI PIU' RAPPRESENTATIVE, DIVERSE DAI PARTITI POLITICI, CHE NELL' AMBITO COMUNALE OPERANO SPECIFICAMENTE NEL SETTORE INERENTE ALLA CONSULTA STESSA E SIANO ISCRITTE NELL' ELENCO PREVISTO DALL' ARTT. 27 O SIANO AD ESSE EQUIPARATE.

ART. 33 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE.

01. E' COMPONENTE DI DIRITTO DI CIASCUNA CONSULTA IL SINDACO O IL CONSIGLIERE DA LUI DELEGATO.

02. LA CONSULTA ELEGGE FRA I SUOI COMPONENTI IL PRESIDENTE.

03. I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL CONSISLIO COMUNALE POSSONO ASSISTERE ALLE RIUNIONI DI CIASCUNA CONSULTA.

ART. 34 - POTERI DELLE CONSULTE.

01. CIASCUNA CONSULTA, NELL' AMBITO DEL SETTORE DI PROPRIA COMPETENZA:

A) AVANZA PROPOSTE AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA E AL SINDACO PER L' ADOZIONE DI ATTI SPETTANTI A TALI ORGANI, AI SENSI DELL' ARTT. 53 , O SOLLECITA L' INIZIATIVA DELLA LORO ASSUNZIONE;

B) ESPRIME AGLI ORGANI DEL COMUNE IL PROPRIO PARERE NEI CASI PREVISTI E OGNI VOLTA CHE ESSO VENGA RICHiesto DAGLI ORSANI STESSI;

C) PUO' RIVOLGERE INTERROGAZIONI AL SINDACO O ALLA GIUNTA;

D) ESERCITA IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AGLI ATTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL' ARTT. 112 .

02. QUANDO UNA CONSULTA FORMULA AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, IL SINDACO PROVVEDE A INSERIRE LA PROPOSTA DELLA CONSULTA NELL' ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA NEL TERMINE MASSIMO DI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA.

QUANDO INVECE LA PROPOSTA RIGUARDI ATTI DI COMPETENZA DEL SINDACO, QUESTO PROVVEDE SU DI ESSA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA RISPONDONO ALLE INTERROGAZIONI DELLA CONSULTA ENTRO 30 GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO.

04. OGNI CONSULTA, QUANDO NE RAVVISI LA NECESSITA', E NELL' AMBITO DEL SETTORE DI PROPRIA COMPETENZA, PUO' CHIEDERE DI INCONTRARSI CON LA GIUNTA PER ESAMINARE QUESTIONI O PER MANIFESTARE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA RISPETTO AD ATTI O INIZIATIVE COMUNALI.

ART. 35 - INFORMAZIONI ALLE CONSULTE

01. PER FAVORIRE L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DA PARTE DELLE CONSULTE, IL SINDACO E LA GIUNTA TRASMETTONO D' UFFICIO COPIA DEGLI ATTI O DEI DOCUMENTI CHE RISULTINO DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL SETTORE DI COMPETENZA DI CIASCUNA.

CAPO 04 - LE CONSULTAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI.

ART. 36 - CONSULTAZIONI.

01. IL SINDACO, SU DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, ASSUNTA ANCHE IN BASE A RICHIESTA DI CITTADINI, INDICE CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE, CONVOCANDO L' ASSEMBLEA DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE PER L' ESAME DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INERENTI ALL' ADOZIONE O ABROGAZIONE DI ATTI DI COMPETENZA DEL



CONSIGLIO O DELLA GIUNTA O PER L'ESAME DI INIZIATIVE DA ASSUMERE, RELATIVE AD INTERVENTI DI SPETTANZA COMUNALE.

ART. 37 - MODALITA' PER LA CONVOCAZIONE.

01. IL SINDACO CONVOCA L'ASSEMBLEA DEI CITTADINI MEDIANTE AVVISO, DA DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E DA AFFIGGERSI NEI LUOGHI PUBBLICI, NEL QUALE SONO INDICATI L'ORA E IL LUOGO DELLA RIUNIONE E GLI OGGETTI DA ESAMINARE NELL'ASSEMBLEA.

02. L'AVVISO RIMANE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO E IN LUOGHI PUBBLICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE ALMENO QUINDICI GIORNI LIBERI PRIMA DELL'ASSEMBLEA.

03. NEI CINQUE GIORNI PRECEDENTI L'EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI OGGETTI DA TRATTARE NELL'ASSEMBLEA E' MESSA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 38 - DISCIPLINA DELL'ASSEMBLEA.

01. ALL'ASSEMBLEA POSSONO PARTECIPARE SOLO I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE CHE ABBIANO COMPIUTO IL DICOTTESIMO ANNO DI ETA'; NON SONO AMMESSE DELEGHE.

02. IL SINDACO, ANCHE ATTRAVERSO PROPRI INCARICATI, PUO' RICHIEDERE A CHI PARTECIPI ALL'ASSEMBLEA DI DOCUMENTARE IL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI AL COMMA 01 .

03. LE PERSONE CHE NON SIANO NEL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NEL COMMA 01 POSSONO SOLO ASSISTERE ALL'ASSEMBLEA, SENZA ESPRIMERE VOTO.

04. IL SINDACO PUO' INVITARE TECNICI O ALTRE PERSONE QUALIFICATE A RIFERIRE ALL'ASSEMBLEA IN MERITO AGLI OGGETTI DELLA CONVOCAZIONE.

05. IL SINDACO PRESIEDE L'ASSEMBLEA ED ESERCITA I RELATIVI POTERI DI POLIZIA, ANCHE ATTRAVERSO IL PERSONALE DI VIGILANZA MUNICIPALE. SOTTO LA VIGILANZA DEL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, O UN DIPENDENTE COMUNALE, O UN CONSIGLIERE COMUNALE DA LUI DELEGATO, REDIGE UN VERBALE SINTETICO DELL'ASSEMBLEA, RIPORTANDO I CONTENUTI ESSENZIALI DEGLI INTERVENTI E L'ESITO DELLE EVENTUALI VOTAZIONI.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA LA CONSERVAZIONE DEL VERBALE E NE RILASCIAMO COPIA A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE.

ART. 39 - DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA

01. NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA POSSONO ESSERE DISCUSSE SOLO PROPOSTE E QUESTIONI INDICATE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI CUI ALL'ARTT. 37

02. L'ASSEMBLEA ASSUME LE SUE DETERMINAZIONI CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

ART. 40 - EFFETTI DELLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA.

01. LE DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA NON HANNO EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. TUTTAVIA, NEL CASO CHE L'ASSEMBLEA ABBA ACCOLTO UNA PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE IL SINDACO E' TENUTO A PORLA IN DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE O IN GIUNTA, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, ENTRO 60 E 30 GIORNI DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA.

ART. 41 - ASSEMBLEE LIMITATE A CATEGORIE DI CITTADINI.

01. LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, IN QUANTO APPLICABILI, VALGONO ANCHE NEL CASO DI ASSEMBLEE LIMITATE A CATEGORIE PARTICOLARI DI CITTADINI.

ART. 42 - ALTRE CONSULTAZIONI.

01. IL CONSIGLIO O LA GIUNTA COMUNALE POSSONO DISPORRE FORME DI CONSULTAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI PER ACQUISIRE ELEMENTI DI VALUTAZIONE SU ATTI O INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE.

02. TALI CONSULTAZIONI SI SVOLGONO NELLA FORMA DI SONDAGGI, RACCOLTE DI FIRME ED ALTRE MODALITA' ANALOGHE, E POSSONO COMPORTARE ANCHE L'ESPRESSIONE DI VOTI PER CORRISPONDENZA. NEL CASO DI CONSULTAZIONI SU QUESTIONI RELATIVE A SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE ESTESA, OLTRE CHE AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, AGLI ALTRI UTENTI DEL SERVIZIO.

03. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI E IN GENERALE, LA LORO DISCIPLINA SONO DETERMinate CON APPOSITO REGOLAMENTO.

04. L'ESITO DELLA CONSULTAZIONE NON HA EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DEL COMUNE.

CAPO 05 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE

ART. 43 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. PER REALIZZARE LA CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA SU QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA COMUNITA' LOCALE, PUO' ESSERE EFFETTUATO UN REFERENDUM CONSULTIVO.

02. IL REFERENDUM VIENE INDETTO, DI REGOLA, PER CONSULTARE, SU UNA QUESTIONE DETERMINATA, GLI ELETTORI DELL'INTERO COMUNE. NEL CASO DI QUESTIONI CHE RIGUARDINO IN MODO ESCLUSIVO UNA SINGOLA FRAZIONE, PUO' ESSERE INDETTO UN REFERENDUM RISERVATO AGLI ELETTORI RESIDENTI IN QUELLA FRAZIONE.

ART. 44 - OGGETTO.

01. IL REFERENDUM RIGUARDA LA PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN DETERMINATO ATTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE O LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE DI UN ATTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REFERENDUM SULLA PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN DETERMINATO ATTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NON E' AMMESSO SE LA LEGGE O LO STATUTO PREVEDANO CHE QUELL'ATTO POSSA ESSERE ASSUNTO SOLO SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

03. NON SONO AMMESSI REFERENDUM CHE PROPONGANO L'ABROGAZIONE DI DELIBERE CONCERNENTI I BILANCI, I TRIBUTI LOCALI, L'ASSUNZIONE DI MUTUI, IL PIANO REGOLATORE GENERALE E LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE.

#### ART. 45 - PROPOSTA.

01. IL REFERENDUM E' INDETTO DAL SINDACO SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO; PUO' ESSERE RICHIESTO, INOLTRE, DA UN NUMERO DI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE NON INFERIORE AL 20%.
02. IN TALE ULTIMA IPOTESI I PROMOTORI, PRIMA DI PROCEDERE ALLA RACCOLTA DELLE FIRME, SOTTOPONGONO IL TESTO DEL QUESITO AL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE DELIBERA L'AMMISSIBILITA' A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI PRESENTI.
03. LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONGRUAMENTE MOTIVATA.
04. I PROMOTORI DI UN REFERENDUM POSSONO CHIEDERE ALLA GIUNTA CHE IL QUESITO DA ESSI PROPOSTO VENGA SOTTOPOSTO AI CITTADINI, ANZICHE' ATTRAVERSO REFERENDUM, NELLA FORMA DI UNA CONSULTAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO.

#### ART. 46 - QUESITO.

01. LA PROPOSTA DI REFERENDUM CONTIENE L'ENUNCIAZIONE DEL QUESITO DA SOTTOPORRE ALL'ELETTORATO, COSTITUITO DAGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE. IL QUESITO RIGUARDA UN SINGOLO OGGETTO, E' FORMULATO IN MODO UNIVOCO E CHIARO ED IN TERMINI CHE CONSENTANO AI CITTADINI UNA RISPOSTA ESPRIMIBILE CON "SI" O "NO".

#### ART. 47 - ESITO.

01. LA PROPOSTA DI REFERENDUM SI INTENDE ACCOLTA QUANDO ESSA ABBA RIPORTATO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

#### ART. 48 - EFFETTI.

01. L'ACCOGLIMENTO DI UNA PROPOSTA DI REFERENDUM NON HA EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. TUTTAVIA IL SINDACO E' TENUTO A PORLA IN DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DEL REFERENDUM.

#### ART. 49 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM.

01. CON REGOLAMENTO SONO DISCIPLINATE LE MODALITA' DI RACCOLTA DELLE FIRME E DI VALUTAZIONE DELLA LORO REGOLARITA', DI INDIZIONE DEI COMIZI, DI COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI E DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.
02. I REFERENDUM SI SVOLGONO IN UN'UNICA TORNATA ANNUALE NEL PERIODO INDICATO DAL REGOLAMENTO; IL BILANCIO PREVENTIVO CONTIENE UNA SPECIFICA APPOSTAZIONE PER LA COPERTURA DELLA SPESA.

#### CAPO 06 - ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

##### ART. 50 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.

01. GLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE POSSONO AVANZARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AGLI ORGANI DEL COMUNE, AL FINE DI PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, CON L'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI.
02. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO INDIRIZZATE AL SINDACO, CHE NE CURA LA TRASMISSIONE AGLI ORGANI COMPETENTI; COPIA DELLE

STESSE E' AFFISSA ALL`ALBO PRETORIO PER ALMENO OTTO GIORNI.

ART. 51 - ISTANZE.

01. LE ISTANZE CONSISTONO IN RICHIESTE SCRITTE PRESENTATE DA CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI RESIDENTI NEL COMUNE PER SOLLECITARE, NELL`INTERESSE COLLETTIVO, IL COMPIMENTO DI ATTI DOVEROSI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEL DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN QUESTIONE.
02. L`ORGANO COMUNALE COMPETENTE PROVVEDE SULL`ISTANZA ENTRO 30 GIORNI DAL SUO RICEVIMENTO DA PARTE DEL COMUNE.

ART. 52 - PETIZIONI.

01. LE PETIZIONI CONSISTONO IN RICHIESTE SCRITTE, PRESENTATE DA UN NUMERO DI ELETTORI DEL COMUNE PARI AD ALMENO IL 03% , DIRETTE A PORRE ALL`ATTENZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE UNA QUESTIONE DI SUA COMPETENZA E DI INTERESSE COLLETTIVO.
02. IL SINDACO E' TENUTO A PORRE IN DISCUSSIONE LE PETIZIONI IN CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 60 GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO.

ART. 53 - PROPOSTE.

01. LE PROPOSTE CONSISTONO IN RICHIESTE SCRITTE, PRESENTATE DA UN NUMERO DI ELETTORI DEL COMUNE, PARI AD ALMENO IL 05% , PER L`ADOZIONE DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO DI UN TESTO DI DELIBERAZIONE, COMPENSIVO DELL`IMPUTAZIONE DELL`EVENTUALE SPESA, RISPONDENTE AD UN INTERESSE COLLETTIVO.
02. IL SINDACO CURA CHE SIANO ACQUISITI SULLA PROPOSTA I PARERI PREVISTI DALL` ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E L`ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL` ARTT. 55 , COMMA 05 , DELLA MEDESIMA LEGGE E PONE IN DISCUSSIONE LA PROPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE O IN GIUNTA RISPETTIVAMENTE ENTRO 60 GIORNI DAL SUO RICEVIMENTO, SE SI TRATTA DI ATTO DI COMPETENZA DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO, QUESTI PROVVEDONO ENTRO 60 GIORNI.

ART. 54 - DISPOSIZIONI COMUNI

01. DEGLI ATTI O DEGLI INTERVENTI POSTI IN ESSERE DAGLI ORGANI COMUNALI IN ESITO ALLE ISTANZE, ALLE PETIZIONI E ALLE PROPOSTE IL SINDACO DA NOTIZIA PER ISCRITTO AL PRIMO SOTTOSCRITTORE.

ART. 55 - DIRITTO SENERALE D`ISTANZA.

01. LA DISCIPLINA PREVISTA NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI E' DETTATA CON PIENA SALVEZZA DEL DIRITTO GENERALE D`ISTANZA RICONOSCIUTO AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI DALLE LEGGI VIGENTI.

TITOLO 04 - ORGANIZZAZIONE

CAPO 01 ORGANIZZAZIONE OGGETTIVA

ART. 56 - PRINCIPI INFORMATIVI DELL`ORGANIZZAZIONE E PER IL RELATIVO REGOLAMENTO

01. IL COMUNE ORGANIZZA LE PROPRIE STRUTTURE FUNZIONALI ISPIRANDOSI AI

SEGUENTI PRINCIPI:

- A) LE STRUTTURE FUNZIONALI SI ARTICOLANO NELLA SEGRETERIA COMUNALE, CHE DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLE AREE FUNZIONALI, ED IN UFFICI CHE TRATTANO PROBLEMATICHE DI NATURA SIMILARE PER COMPARTI DI AMMINISTRAZIONE, POTENDO ESSERE ISTITUITI, A SECONDA DELLA COMPLESSITA' DELL'ORGANIZZAZIONE, SERVIZI CHE RAGGRUPPANO PIU' UFFICI;
- B) LE STRUTTURE FUNZIONALI TRATTANO PROBLEMATICHE ATTINENTI ALLA NORMALE GESTIONE DELLE FUNZIONI DELL'ENTE, ALL'ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DI PIANI O PROGRAMMI E PROGETTI; IN RELAZIONE ALL'ELABORAZIONE DI TALI ATTI POSSONO ESSERE COSTITUITE APPOSITE STRUTTURE, ANCHE UTILIZZANDO COMPETENZE ESTERNE;
- C) L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE VA IMPRONTATA ALLA MASSIMA COMPATTEZZA IN RELAZIONE ALL'OMOGENEITA' E COMPLEMENTARIETA' DELLE MATERIE DA TRATTARE;
- D) I MODULI ORGANIZZATIVI SI CARATTERIZZANO PER LA PIU' AMPIA SNELLEZZA FUNZIONALITA' E FLESSIBILITA';
- E) LE STRUTTURE FUNZIONALI SONO ORGANIZZATE IN MODO DA ASSICURARE L'AUTONOMIA OPERATIVA DELLE STESSE, NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI DEGLI ORGANI COMPETENTI E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI SOVRAORDINAZIONE ED INTEGRAZIONE;
- F) LE STRUTTURE FUNZIONALI SONO ORGANIZZATE IN MODO DA VERIFICARE L'ECONOMICITA' DELLA LORO AZIONE, IL RISPETTO DEI TEMPI PREFISSATI ED I RISULTATI CONSEGUITI;
- G) I COMPITI DELLE SINGOLE STRUTTURE FUNZIONALI SONO INDIVIDUATI IN RELAZIONE A COMPLESSI DI FUNZIONI DELL'ENTE.

02. FERMA RESTANDO LA POTESTA' ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI CUI AL PRESENTE STATUTO ED AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AL COMMA 01 DEVE ESSERE RESA COERENTE CON GLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO PER IL COMPARTO.

03. LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE CURANO L'ELABORAZIONE, L'ISTRUTTORIA, LA FORMAZIONE E L'ESECUZIONE DEGLI ATTI E DELLE OPERAZIONI DI SPETTANZA DELL'ENTE, NELL'OSSERVANZA DEGLI OBIETTIVI DETERMINATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE.

ART. 57 - RAPPORTI TRA GLI ORGANI DI GOVERNO E L'APPARATO AMMINISTRATIVO.

01. LE STRUTTURE FUNZIONALI DEL COMUNE OPERANO NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE E LA LORO ATTIVITA' E' SOTTOPOSTA A FORME DI VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEI MEDESIMI.

02. IN PARTICOLARE IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DETERMINARE INDIRIZZI DI ORDINE GENERALE O RIFERITI A SINGOLI AMBITI DI ATTIVITA' RIVOLTI ALLA GIUNTA; QUESTA COORDINA L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO E SULLA BASE DELLE SUE DETERMINAZIONI IL SINDACO O, CON RIFERIMENTO AD AMBITI SPECIFICI, L'ASSESSORE DELEGATO IMPARTISCE AL SEGRETARIO LE DIRETTIVE DEL CASO. GLI INDIRIZZI E LE DIRETTIVE DEVONO COMUNQUE RISPETTARE L'AUTONOMIA TECNICA E LA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE, IL QUALE, NEL CASO IN CUI RITENGA ILLEGITTIME LE DIRETTIVE, OVVERO LESIVE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 02 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , PUO' MOTIVATAMENTE RICHIEDERE LA LORO CONFERMA PER ISCRITTO.



03. L'ATTIVITA' DELLE STRUTTURE FUNZIONALI E' SOTTOPOSTA A FORME DI VIGILANZA ED A RISCONTRI DI EFFICIENZA E DI ECONOMICITA' GESTIONALE A CURA DELLA GIUNTA COMUNALE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ORGANICO, ANCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELL'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DI RENDIMENTO.
04. IL SINDACO COORDINA L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE E VIGILA SULLA LORO APPLICAZIONE.

ART. 58 - RAPPORTI TRA LE STRUTTURE FUNZIONALI.

01. LE STRUTTURE FUNZIONALI SONO ORGANIZZATE SECONDO IL PRINCIPIO DI SOVRAORDINAZIONE ED INTEGRAZIONE, ESSENDO PREPOSTA AL COMPLESSO DEGLI APPARATI LA SEGRETERIA COMUNALE.
02. IN PARTICOLARE LA SEGRETERIA DIRIGE L'ATTIVITA' DELLE AREE FUNZIONALI, DISTRIBUISCE I CARICHI DI LAVORO, COORDINA LO SVOLGIMENTO DELLO STESSO E VIGILA SUL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE. LA SEGRETERIA ELABORA INDICATORI DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEGLI APPARATI, UTILI ANCHE PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DI RENDIMENTO.
03. NEL CASO IN CUI VENGANO COSTITUITE STRUTTURE FUNZIONALI PER L'ELABORAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI, ANCHE CON RICORSO A PERSONE ESTERNE, TALI STRUTTURE CARATTERIZZATE PER LORO NATURA DA UNA OPERATIVITA' A TERMINE DIPENDONO DIRETTAMENTE DALLA SEGRETERIA COMUNALE.
04. LA SEGRETERIA PROVVEDE ALLE DETERMINAZIONI INERENTI ALLA MOBILITA' TRA UFFICI E, SE ISTITUITI, TRA SERVIZI, RISOLVE EVENTUALI CONFLITTI DI MANSIONI E PUO' AVOCARE A SE', IN CASO DI RITARDI OD OMISSIONI, LA DELIBAZIONE DI QUESTIONI DETERMINATE.

ART. 59 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

01. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DETERMINA, IN CONFORMITA' AL PRESENTE STATUTO E ALLE LEGGI E TENUTO CONTO DEGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO PER IL COMPARTO, I MODULI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE, I COMPITI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, I MECCANISMI DEL LORO FUNZIONAMENTO E CORRELAZIONE, ED I RISCONTRI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE.
02. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E' ELABORATO DALLA SEGRETERIA COMUNALE, SECONDO GLI INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE ED E' SOTTOPOSTO DALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DEL PERSONALE DELL'ENTE PER UNA VALUTAZIONE. SULLA SCORTA DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER ISCRITTO DALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI ED ILLUSTRATE ALL'AMMINISTRAZIONE IN APPOSITA RIUNIONE E' REDATTO UN FASCICOLO COMPLESSIVO, CONTENENTE LO SCHEMA INIZIALE, LE PROPOSTE DI MODIFICA E LE MODIFICHE ACCOLTE, CHE VIENE SOTTOPOSTO ALLA GIUNTA COMUNALE PER L'ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DA PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE.

CAPO 02 - ORGANIZZAZIONE SOGGETTIVA

**ART. 60 - PRINCIPI INFORMATIVI PER IL REGOLAMENTO ORGANICO.**

01. IL COMUNE DISCIPLINA L'ORDINAMENTO DEL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA ED AGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO PER IL COMPARTO, ISPIRANDOSI AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE, AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO AGLI ARTT. 61 E 62 , SONO CARATTERIZZATE DAL PUBBLICO CONCORSO, INTESO A VALUTARE LE ATTITUDINI E LA PREPARAZIONE TECNICA DEI CANDIDATI; LE COMMISSIONI GIUDICATRICI SONO PRESIEDUTE DAL SEGRETARIO COMUNALE E SONO COMPOSTE IN PREVALENZA DA TECNICI DI PROVATA CAPACITA' ED ESPERIENZA E DI CONGRUO LIVELLO CULTURALE;
  - B) LA COPERTURA DEI POSTI IN ORGANICO DI LIVELLO NON SUPERIORE AL QUARTO, VERRA' EFFETTUATA AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 1987 , N. 56 ;
  - C) LE PROVE SCRITTE SONO, DI NORMA, COSTITUITE DA TESTS A VALUTAZIONE OBIETTIVA;
  - D) LA DISCIPLINA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI DIPENDENTI E' DETERMINATA, NEI LIMITI DI CUI ALLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, IN MODO DA GARANTIRE LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA', LA CHIARA DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA' E LA POSSIBILITA' DI VERIFICA DELL'ATTIVITA'.
  - E) LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ISTITUTI DISCIPLINARI, DELLE MODIFICAZIONI DELLO STATO GIURIDICO, DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI, DEGLI ORARI MASSIMI DI LAVORO GIORNALIERO, DEI CRITERI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, NONCHE' DELLE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI E' DISPOSTA IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO E DEGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO PER IL COMPARTO;
  - F) LA INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DEI RESPONSABILI DI UFFICI E, SE ISTITUITI, DI SERVIZI, E' OPERATA IN MODO DA ASSICURARE UNA CHIARA DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA';
  - G) LA DETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E LA DOTAZIONE DELLE QUALIFICHE E DEI PROFILI E' FISSATA TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DEGLI APPARATI.
02. LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI GIURIDICI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E DI QUELLI ECONOMICI E' REGOLATA, NEI MODI E NEI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE N. 93 DEL 29 MARZO 1983 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAGLI ORGANI COLLETTIVI DI LAVORO PER IL COMPARTO.

**ART. 61 - CONTRATTI A TERMINE DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO**

01. PER LA COPERTURA DI POSTI DI ORGANICO SCOPERTI COMPORTANTI PECULIARI CAPACITA' PROFESSIONALI O SPECIALIZZAZIONI, IL COMUNE PUO' PROVVEDERE MEDIANTE CONTRATTI A TERMINE DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO, NEL CASO IN CUI RISCONTRI L'IMPOSSIBILITA' O COMUNQUE LA DIFFICOLTA' A REPERIRE TALI FIGURE PROFESSIONALI ATTRAVERSO NORMALE RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO.

02. I CONTRATTI A TERMINE NON POSSONO AVERE DURATA SUPERIORE ALLA SCADENZA NATURALE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SONO RINNOVABILI PER UNA SOLA VOLTA, APPLICANDOSI A QUELLI DI DIRITTO PUBBLICO LA DISCIPLINA PROPRIA DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO LOCALE DEL POSTO DI ORGANICO RICOPERTO ED A QUELLI DI DIRITTO PRIVATO LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DI DIRITTO COMUNE, SECONDO ACCORDI BASE INTERCORSI TRA LE PARTI.

03. LA GIUNTA COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO ED ASSUNTO L'AVVISO DEL SEGRETARIO COMUNALE, DELIBERA IL RICORSO A TALI CONTRATTI, LA LORO TIPOLOGIA, IL POSTO DI ORGANICO DA COPRIRE, NONCHE' LE CARATTERISTICHE DI PROFESSIONALITA' E SPECIALIZZAZIONE NECESSARIE, O GLI ALTRI REQUISITI RICHIESTI, E LO SCHEMA DISCIPLINARE. DI TALE DELIBERA E' DATO AVVISO PER ESTRATTO ALMENO SU DI UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE CON L'INVITO A PRESENTARE DA PARTE DEGLI INTERESSATI IDONEI CURRICULA VITAE. LA GIUNTA COMUNALE INDIVIDUA, PREVIO ESAME COMPARATIVO DEI CURRICULA, IL SOGGETTO CON CUI STIPULARE IL CONTRATTO.

ART. 62 - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA.

01. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CONTENUTO PROFESSIONALE O DI PECULIARE QUALIFICAZIONE OVVERO IN CASI DI PARTICOLARE NECESSITA', IL COMUNE PUO' STIPULARE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 , 2229 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

02. TALI CONTRATTI DEVONO CONNETTERSI NECESSARIAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DI UNA SPECIFICA ED INDIVIDUATA ATTIVITA', ESSERE LIMITATI NEL TEMPO.

03. I CONTRATTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO STIPULATI PREVIA DELIBERA DELLA GIUNTA.

ART. 63 - REGOLAMENTO ORGANICO E PIANTA ORGANICA.

01. LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI ATTINENTI AL PERSONALE DIPENDENTE PREVISTI ALL' ARTT. 02 DELLA LEGGE N. 93 DEL 1983 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E' CONTENUTA, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 , COMMA 08 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , NEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL COMUNE, CUI E' ALLEGATA LA PIANTA ORGANICA.

02. PER LA REDAZIONE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO E DELLA PIANTA ORGANICA, NONCHE' PER IL CONFRONTO CON LE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 59 .

03. NEL CASO IN CUI DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO PER IL COMPARTO COMPORTINO SOSTITUZIONI DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI, IL SINDACO, SU RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, PROVVEDE A COLLAZIONARE NEL TESTO VIGENTE LE NUOVE DISPOSIZIONI, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA SEDUTA. OVE VICEVERSA LE NUOVE DISPOSIZIONI COMPORTINO LA NECESSITA' DI MODIFICHE DEL REGOLAMENTO, IL COMUNE VI PROVVEDE CON LE PROCEDURE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 64 - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA A MEZZO DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA COMPOSTA DAL SINDACO O DALL'ASSESSORE DELEGATO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LA DELEGAZIONE E' TENUTA AD OSSERVARE GLI INDIRIZZI PREVIAMENTE DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. I RISULTATI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO, SOTTOSCRITTO DALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E DALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI, SONO PORTATI PER L'APPROVAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, ACCOMPAGNATI DA UNA RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SUGLI EFFETTI ORGANIZZATIVI E LE CONSEGUENZE FUNZIONALI DERIVANTI DALL'ACCORDO STESSO.

CAPO 03 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 65 - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI MUNICIPALI.

01. IL COMUNE ORGANIZZA LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI RESI ALLA COLLETTIVITA' SECONDO IL CRITERIO DI CONGRUENZA TRA LA NATURA DEL SERVIZIO E LA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DA UN LATO E LA FORMA ORGANIZZATORIA DALL'ALTRO E SECONDO I PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'.

02. LA DETERMINAZIONE DI GESTIONE DI UN PUBBLICO SERVIZIO, GLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO CONSEGUIRE, IL PIANO TECNICO E FINANZIARIO E LA SCELTA DELLA FORMA ORGANIZZATORIA SONO DETERMINATI, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, ESPERITE LE FORME DI PARTECIPAZIONE EVENTUALMENTE PREVISTE, DAL CONSIGLIO COMUNALE COL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. LA GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI LOCALI E' INFORMATA AI CRITERI DI EFFICIENZA NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI, DI EFFICACIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA LORO EROGAZIONE E DELL'ECONOMICITA' OPERATIVA.

ART. 66 - GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI PUBBLICI.

01. SONO GESTITI IN ECONOMIA I SERVIZI PUBBLICI NON COMPORTANTI UN'ORGANIZZAZIONE COMPLESSA E NON AVENTI, PER LA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE, NECESSITA' DI UTILIZZO DI MODULI PRODUTTIVI.

02. LA GESTIONE IN ECONOMIA E' OPERATA SECONDO LE DISCIPLINE PROPRIE DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL COMUNE E DELLA SUA ORGANIZZAZIONE.

ART. 67 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI.

01. I SERVIZI PUBBLICI CHE, PER LORO NATURA E PER LA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI, NON RICHIEDANO IN MODO PERIODICO L'EMANAZIONE DI INDIRIZZI E DIRETTIVE DA PARTE DEL COMUNE E CHE, AL CONTEMPO, RICHIEDANO UN'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E L'AGILITA' PROPRIA DEI SOGGETTI DI DIRITTO COMUNE POSSONO ESSERE GESTITI MEDIANTE CONCESSIONE A TERZI.

02. LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO, SALVE RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGI SPECIALI, E' OPERATA PREVIO CONFRONTO COMPARATIVO TRA PIU' INTERESSATI, I QUALI, ALL'UOPO INVITATI, PRESENTANO UN PROGETTO TECNICO E FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

03. LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI E' DELIBERATA, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. IL CONCESSIONARIO RASSEGNA ANNUALMENTE UNA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO, CHE VIENE ESAMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A

NORMA DELL' ARTT. 06 , LETTERA E) .

05. NELL' ATTO DI CONCESSIONE E' PREVISTO CHE:

A) I CONSIGLIERI COMUNALI ABBIANO TITOLO AD OTTENERE DAL CONCESSIONARIO LE INFORMAZIONI INERENTI AL SERVIZIO EROGATO, UTILI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO;

B) SIA ESERCITABILE IL DIRITTO DI ACCESSO NELLE FORME E LIMITI PREVISTI DALL' ARTT. 112 E SEGUENTI.

06. PIU' ENTI LOCALI, OVE ECONOMIA DI SCALA LO RENDANO OPPORTUNO, POSSONO STIPULARE TRA LORO CONVENZIONI, DI CUI ALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 AL FINE DI AFFIDARE CONGIUNTAMENTE CONCESSIONI DI PUBBLICI SERVIZI A TERZI.

#### ART. 68 - AZIENDE CONSORTILI

01. I SERVIZI PUBBLICI DI PARTICOLARE RILIEVO CHE RICHIEDANO, PER LA NATURA DEL SERVIZIO ELA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE, UN'ORGANIZZAZIONE DI TIPO AZIENDALE ED UNA SIGNIFICATIVA E PERMANENTE INTERRELAZIONE CON IL COMUNE SONO GESTITI MEDIANTE AZIENDA.

02. PER RAGIONI DI ECONOMIE DI SCALA E DI UNIFORMITA' DI SERVIZI SU AREE GRAVITAZIONALI, IL COMUNE PROVVEDE ALL'EROGAZIONE DI TALI SERVIZI PARTECIPANDO A CONSORZI TRA ENTI LOCALI PER LA LORO GESTIONE ATTRAVERSO AZIENDA CONSORTILE.

03. L'AZIENDA ANNESSA AL CONSORZIO E' DOTATA DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, CONTRATTUALE, CONTABILE, PATRIMONIALE ED IMPRENDITORIALE,

NEI LIMITI DI LEGGE E DELLO STATUTO CONSORTILE.

04. L'AZIENDA CONSORTILE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DELLA CORRETTA GESTIONE AZIENDALE, DI EFFICIENZA NELLA PRODUZIONE DEI SERVIZI, DI EFFICACIA NELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI ECONOMICITA' TANTO GENERALE QUANTO RIFERITA A SINGOLE OPERAZIONI.

#### ART. 69 - STATUTO DEL CONSORZIO.

01. LO STATUTO DEL CONSORZIO, COMPRENSIVO DELLE DETERMINAZIONI STATUTARIE INERENTI ALL'AZIENDA CONSORTILE, DEFINISCE LE COMPETENZE DELL'ORGANO CONSORTILE E LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI AFFIDATI ALL'AZIENDA CONSORTILE E INDIVIDUA GLI ORGANI DELL'AZIENDA, I PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE, QUELLI DELL'ORDINAMENTO CONTABILE ED I MODI E LE FORME DELL'INTERRELAZIONE, CON IL COMUNE.

02. IN PARTICOLARE, LO STATUTO CONSORTILE, NEL DISCIPLINARE IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE, DISPONE CHE I



RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CONSORZIATI SIANO DOTATI DI VOTO PLURIMO IN RELAZIONE ALL'APPORTO FINANZIARIO DI CIASCUN ENTE AL CONSORZIO, SECONDO LE DETERMINAZIONI DELLA CONVENZIONE TRA I PARTECIPANTI.

03. E' CONDIZIONE PER L'ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE AL CONSORZIO CHE NELLO STATUTO CONSORTILE SIA PREVISTO CHE:

A) I CONSIGLIERI COMUNALI ABBIANO TITOLO AD OTTENERE DAL CONSORZIO E DALLA CONNESSA AZIENDA LE INFORMAZIONI INERENTI AL SERVIZIO EROGATO, UTILI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO.

B) SIA ESERCITABILE IL DIRITTO DI ACCESSO QUANTO MENO NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE N. 241 DEL 1990 .

04. LO STATUTO DEL CONSORZIO E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, PREVIA ADOZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA GLI ENTI PARTECIPANTI IN ORDINE ALLE FINALITA', ALLE FORME DI CONSULTAZIONE, AI RAPPORTI FINANZIARI ED AI RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

#### ART. 70 - RAPPORTI FINANZIARI CON IL CONSORZIO.

01. IL COMUNE, IN SEDE DI ISTITUZIONE DEL CONSORZIO E DELL'ANNESSA AZIENDA, DETERMINA LA CONSISTENZA DELLA QUOTA DI PROPRIA PERTINENZA DEL FONDO DI DOTAZIONE, TENUTO CONTO DELLA NECESSITA' DI UNA CONGRUA DOTAZIONE PATRIMONIALE, ED INDIVIDUA I BENI EVENTUALMENTE DA ASSEGNARE.

02. I BILANCI DELL'AZIENDA DEVONO ESSERE IN PAREGGIO TANTO FINANZIARIO CHE ECONOMICO.

03. NEL CASO IN CUI L'AZIENDA GESTISCA SERVIZI LA CUI TARIFFAZIONE E' DETERMINATA IN VIA AUTORITATIVA O CHE, PER RAGIONI DI RIEQUILIBRIO SOCIALE, SIA FISSATA DALL'ASSEMBLEA CONSORTILE IN MISURA INFERIORE AL COACERVO DI TUTTI I COSTI RIFERITI AL SINGOLO SERVIZIO, IL CONSORZIO E' TENUTO, PREVIA INTESA CON GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI, A DETERMINARE IN SEDE DI BILANCIO PREVENTIVO I NECESSARI TRASFERIMENTI FINANZIARI DA EROGARE ALL'AZIENDA STESSA.

04. OVE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SI EVIDENZINO SITUAZIONI DI BILANCIO DELLA GESTIONE AZIENDALE ED IN PARTICOLARE NELLE RENDICONTAZIONI TRIMESTRALI, GLI ORGANI AZIENDALI NE INFORMANO SENZA INDUGIO L'ASSEMBLEA CONSORTILE E GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI, PROPONENDO LE NECESSARIE SOLUZIONI DI RIEQUILIBRIO, E L'ASSEMBLEA CONSORTILE, UDITI GLI ENTI LOCALI INTERESSATI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI DEL CASO.

05. IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA SONO APPROVATI DALL'ASSEMBLEA CONSORTILE, PREVIO PARERE DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DA ESPRIMERSI ENTRO 20 GIORNI DALL'INVIO DELLO SCHEMA ED EQUIVALENDO LA MANCATA ESPRESSIONE DELL'AVVISO A PARERE FAVOREVOLE; COPIA DI ESSI SONO RIMESSI AI COMUNI INTERESSATI ED ALLEGATI RISPETTIVAMENTE AL BILANCIO PREVENTIVO DEL COMUNE EA QUELLO CONSUNTIVO.

#### ART. 71 - SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

01. I SERVIZI PUBBLICI AVENTI LE CARATTERISTICHE INDICATE AL PRECEDENTE

ARTT. 69 , COMMA 01 , PER I CUI ASSETTI PATRIMONIALI E GESTIONALI SIA PROFICUA LA PARTECIPAZIONE ANCHE DI PRIVATI O COMUNQUE UTILE LA FORMA SOCIETARIA SONO GESTITI MEDIANTE SOCIETA' PER AZIONI, EVENTUALMENTE AD AZIONARIATO MISTO PUBBLICO-PRIVATO E COMUNQUE A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

02. LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE NON PUO' ESSERE INFERIORE AL 51% DEL CAPITALE SOCIALE, E L'AZIONARIO PUBBLICO E' ARTICOLATO TRA IL COMUNE ED ALTRI ENTI LOCALI, RIUNITI DA UN PATTO DI SINDACATO AZIONARIO DI VOTO CHE GARANTISCA IL GOVERNO DELL'INDIRIZZO STRATEGICO E GESTIONALE DELLA SOCIETA'.

03. IL COMUNE PUO' ALTRESI' PARTECIPARE A SOCIETA' DI CAPITALI CHE NON GESTISCANO SERVIZI PUBBLICI, MA CHE COMUNQUE ABBIANO COME SCOPO SOCIALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' NELLE MATERIE D'INTERESSE COMUNALE, SENZA I VINCOLI E LE LIMITAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEL PRESENTE ARTICOLO.

04. LA DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI E' ASSUNTA DAL CONSIGLIO CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, PREVIA INTESA CON GLI ALTRI ENTI LOCALI PARTECIPANTI AL CAPITALE SOCIALE. LA PROPOSTA DELLA GIUNTA E' ACCOMPAGNATA DA UN PROGETTO TECNICO-FINANZIARIO, DAI PREVI IMPEGNI DEI PRIVATI CHE INTENDANO PARTECIPARE ALLA SOCIETA' E DALLO SCHEMA DELLO STATUTO SOCIETARIO. IL CONSIGLIO DELIBERA CONTESTUALMENTE L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO LO SCHEMA DI STATUTO SOCIETARIO, GLI IMPEGNI FINANZIARI E LA PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI.

05. A TAL FINE I PRIVATI PARTECIPANTI PRODUCONO IDONEE LETTERE D'INTENTI E LE CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE PER LA LOTTA AL CRIMINE ORGANIZZATO.

ART. 72 - DISPOSIZIONI DA INSERIRE NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' DI DIRITTO COMUNE.

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLE SOCIETA' PER AZIONI CHE GESTISCANO SERVIZI PUBBLICI PURCHE' GLI STATUTI DELLE STESSE CONTENGANO I SEGUENTI PRINCIPI:

A) GLI OGGETTI SOCIALI DELLA SOCIETA' SIANO DELINEATI IN COERENZA CON GLI INTERESSI PUBBLICI CHE IL COMUNE E' TENUTO A CURARE;

B) LA SEDE SOCIALE SIA COLLOCATA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI UNO DESLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI;

C) GLI AMMINISTRATORI SIANO SCELTI TRA PERSONE DOTATE DI QUALIFICANTI REQUISITI DI PROFESSIONALITA', ESPERIENZA ED ONORABILITA';

D) LE ASSEMBLEE SOCIETARIE DI BILANCIO CONTEMPLINO GLI INDIRIZZI ASSEMBLEARI AI FINI DELLE STRATEGIE E DELLE GESTIONI DELLA SOCIETA'.

E) LE NOMINE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI DESIGNATI DAGLI AZIONISTI DI PARTE PUBBLICA LOCALE SIANO OPERABILI DIRETTAMENTE DA PARTE DEL COMUNE, CONGIUNTAMENTE CON ALTRI ENTI LOCALI LEGATI DA PATTO DI SINDACATO, E LE STESSE SIANO REVOCABILI A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE;

F) LE PROPOSTE DI DELIBERE SULLO STATUTO SOCIETARIO, SUL CAPITALE SOCIALE, SULLE PERDITE, SULL'EMISSIONE DI PRESTITI

OBBLIGAZIONARI, SULLA LIQUIDAZIONE SU TRASFORMAZIONI, INCORPORAZIONI E SIMILI SIANO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE AL COMUNE, ONDE CONSENTIRE L'ADOZIONE DELLE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;

G) I TRASFERIMENTI AZIONARI TRA PRIVATI SIANO SOTTOPOSTI ALLA CLAUSOLA DI GRADIMENTO ED A QUELLA DI PRELAZIONE A FAVORE DEGLI AZIONISTI PUBBLICI;

H) LA DURATA DELLA SOCIETA' SIA CORRELATA A SPECIFICI TEMPI IN CUI CONSEGUIRE GLI SCOPI SOCIALI E COMUNQUE A NON PIU' DI 20 ANNI, SALVA DETERMINAZIONE DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' NELLE FORME DI LEGGE.

02. ESSENDO L'AZIONARIATO DI MAGGIORANZA RIPARTITO TRA PIU' ENTI LOCALI, LEGATI DA PATTO DI SINDACATO, I PRINCIPI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO OSSERVATI COMPATIBILMENTE CON IL RISPETTO DEI DIRITTI E DEI VINCOLI CHE AD ALTRI AZIONISTI PUBBLICI, DIVERSI DAL COMUNE, DERIVINO DA LEGGI REGOLAMENTI O STATUTI CHE LI CONCERNANO.

#### ART. 73 - ISTITUZIONI CONSORTILI.

01. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE L'UNIFORMITA' DI EROGAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPPORTUNE ECONOMIE DI SCALA, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI RIVOLTI ALLA PERSONA, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, PARTECIPANDO A CONSORZI TRA ENTI LOCALI PER LA LORO GESTIONE ATTRAVERSO ISTITUZIONE CONSORTILE; RESTA FERMO IL DIVIETO DI ISTITUIRE FRA I MEDESIMI COMUNI PIU' DI UN CONSORZIO.

02. L'ISTITUZIONE CONSORTILE E' DOTATA DI MERA AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUENDO ORGANISMO STRUMENTALE DEGLI ENTI LOCALI RIUNITI IN CONSORZIO.

03. IL COMUNE SI ATTIVA AFFINCHÉ GLI ENTI COMUNALI CHE GESTISCONO SERVIZI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01, SIANO TRASFORMATI IN ISTITUZIONE CONSORTILE.

#### ART. 74 - DISCIPLINA DELL'ISTITUZIONE CONSORTILE.

01. IL CONSORZIO E' DISCIPLINATO DA UN PROPRIO STATUTO CON ANNESSO REGOLAMENTO ISPIRATO AI PRINCIPI, IN QUANTO APPLICABILI, DETTATI DAL PRESENTE STATUTO PER LE AZIENDE CONSORTILI.

02. I COMUNI INTERESSATI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO E DELL'ANNESSA ISTITUZIONE CONSORTILE, STIPULANO PREVIAMENTE UNA CONVENZIONE, A NORMA DEGLI ARTT. 24 E 25 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990, INTESA A REGOLARE LE FINALITA', I RECIPROCI RAPPORTI FINANZIARI, GLI OBBLIGHI E LE GARANZIE, LE FORME DI CONSULTAZIONE E LA DURATA DEL RAPPORTO.

03. LO STATUTO CONSORTILE ED IL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE CONSORTILE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE.

#### CAPO 04 - RAPPORTI CON ENTI, AZIENDE PUBBLICHE, ISTITUZIONI E SOCIETA' DI DIRITTO COMUNE.

##### ART. 75 - TIPOLOGIA DEI RAPPORTI E POTERI DEL COMUNE.

01. IL COMUNE ESERCITA, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO E NEI LIMITI DELLE DISPOSIZIONI

LEGISLATIVE, I POTERI DI INDIRIZZO STRATEGICO, DI DIRETTIVA GESTIONALE, DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI, DI ACQUISIZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI E DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEI CONSORZI E DELLE LORO AZIENDE ED ISTITUZIONI, NONCHE' DELLE SOCIETA' DI DIRITTO COMUNE A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

02. IL COMUNE ESERCITA I POTERI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA ANCHE NEI CONFRONTI DI ALTRI EVENTUALI ENTI, COMUNQUE DIPENDENTI O CONTROLLATI DA PARTE DEL COMUNE MEDESIMO ED OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

03. IL COMUNE, QUALORA LEGGI, REGOLAMENTI O STATUTI PREVEDANO AL DI FUORI DEI CASI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORI O DI COMPONENTI DI COLLEGI DA PARTE DEL COMUNE STESSO, ESERCITA I POTERI DI DESIGNAZIONE O NOMINA, CHE NON COMPORTANO VINCOLO DI RAPPRESENTANZA E DI MANDATO IMPERATIVO E CON ESCLUSIONE DEL POTERE DI DIRETTIVA I CUI ALL' ARTT. 78 E DI REVOCA DI CUI ALL' ARTT. 81 .

ART. 76 - INDIRIZZI ALLE AZIENDE ED ALLE ISTITUZIONI CONSORTILI.

01. IL COMUNE, SU RICHIESTA DEL CONSORZIO, FORNISCE PARERI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI GENERALI, CONCERNENTI LE LINEE STRATEGICHE E PROGRAMMATICHE DELL' AZIONE PER LE AZIENDE E LE ISTITUZIONI CONSORTILI IN OCCASIONE DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, SULLA SCORTA DI RELAZIONI, ILLUSTRANTI ANCHE L' ANDAMENTO DELLE STESSE SOTTO IL PROFILO GESTIONALE E FINANZIARIO.

02. OVE PARTICOLARI SITUAZIONI LO RICHIEDANO QUALORA EMERGANO DA APPOSITE RELAZIONI TRIMESTRALI CONTABILI ED EXTRACONTABILI, RIMESSE ALL' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DALLE AZIENDE ED ISTITUZIONI, CONDIZIONI CHE IMPORTINO DETERMINAZIONI DI PECULIARE RILIEVO, IL COMUNE, SU RICHIESTA DEL CONSORZIO PUO' FORMULARE PARERI IN ORDINE AD ULTERIORI INDIRIZZI OD AGGIORNARE QUELLE GENERALI DI CUI AL COMMA 01 .

03. I PARERI RELATIVI AD INDIRIZZI DEVONO COMUNQUE ESSERE FORMULATI CON CARATTERISTICHE TALI DA NON LEDERE L' AUTONOMIA GESTIONALE DELLE AZIENDE ED ISTITUZIONI E DEVONO ESSERE ESPRESSI ENTRO 15 GIORNI DALLA RICHIESTA; TRASCORSO IL TERMINE I PARERI SI INTENDONO RESI FAVOREVOLMENTE.

ART. 77 - INDIRIZZI ALLE SOCIETA'.

01. IL COMUNE FORMULA INDIRIZZI GENERALI, CONCERNENTI LE LINEE STRATEGICHE E PROGRAMMATICHE DELL' ATTIVITA', PER LE SOCIETA' DI DIRITTO COMUNE A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE IN OCCASIONE DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, SULLA SCORTA DI RELAZIONI ILLUSTRANTI ANCHE L' ANDAMENTO DELLE STESSE SOTTO IL PROFILO GESTIONALE ED ECONOMICO-PATRIMONIALE.

02. GLI INDIRIZZI GENERALI POSSONO ESSERE AGGIORNATI O MODIFICATI NEL CASO IN CUI PARTICOLARI SITUAZIONI LO RICHIEDANO.

03. L' ESTERNAZIONE DEGLI INDIRIZZI ALLE SOCIETA' E' OPERATA IN SEDE DI ASSEMBLEE SOCIETARIE DAGLI ENTI LOCALI QUALI AZIONISTI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE MINORANZE AZIONARIE, CONCORDANDO TALI

INDIRIZZI CON GLI ENTI LEGATI DA PATTO DI SINDACATO IN APPOSITA RIUNIONE DEL SINDACATO AZIONARIO.

04. GLI INDIRIZZI SONO COMUNQUE FORMULATI CON CARATTERISTICHE TALI DA RISPETTARE GLI INTERESSI PROPRI DELLA SOCIETA' E DA NON LEDERNE L'AUTONOMIA GESTIONALE.

ART. 78 - DIRETTIVE AGLI AMMINISTRATORI.

01. NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI CUI AGLI ARTT. 75 E 76 , POSSONO ESSERE IMPARTITE DIRETTIVE AGLI AMMINISTRATORI CHE RAPPRESENTANO IL COMUNE IN CONSORZI, SOCIETA' E IN ALTRI ENTI DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE.

02. LE DIRETTIVE AI RAPPRESENTANTI NON POSSONO COMUNQUE IMPORRE COMPORTAMENTI CHE DETERMININO LA VIOLAZIONE DELL' ARTT. 2392 DEL CODICE CIVILE PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' E DELLA STESSA DISPOSIZIONE, APPLICATA IN VIA ANALOGICA, PER GLI AMMINISTRATORI DI CONSORZI OD ALTRI ENTI.

03. LE DIRETTIVE SONO COMUNICATE PER ISCRITTO, A SEGUITO DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE, DAL SINDACO AGLI AMMINISTRATORI.

ART. 79 - NOMINE E DESIGNAZIONI DEL COMUNE.

01. LA NOMINA O DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORI IN ENTI ALLA FORMAZIONE DEI CUI ORGANI IL COMUNE CONCORRA E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE; NEL CASO IN CUI LE NOMINE O DESIGNAZIONI DI AMMINISTRATORI IN CIASCUN ORGANISMO SIANO ALMENO TRE, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA CON VOTO LIMITATO AI DUE TERZI DEGLI ELIGENDI, SE DEL CASO ARROTONDATI PER ECCESSO SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE NORMATIVA.

02. LE PROPOSTE DI CANDIDATURA SONO ACCOMPAGNATE DA UN CURRICULUM VITAE CHE DIMOSTRI IL POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER LEGGE, REGOLAMENTO O STATUTO, NONCHE' DI PROFESSIONALITA' AD ESPERIENZA SPECIFICAMENTE CORRELATE ALLA CARICA DA RICOPRIRE E DI ONORABILITA' PERSONALE. A TAL FINE IL SINDACO COMUNICA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI LA DATA, NON INFERIORE A 20 GIORNI, ENTRO LA QUALE LE CANDIDATURE ED I CURRICULA DEVONO ESSERE DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE.

03. LE CANDIDATURE, RITUALMENTE PRESENTATE, SONO ESAMINATE DA APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE, FORMATA PROPORZIONALMENTE AI GRUPPI CONSILIARI, IN PUBBLICA UDIENZA, CUI PARTECIPA IL SINDACO OD UN ASSESSORE DELEGATO, ED ALLA QUALE SONO CONVOCATI PER CHIARIMENTI ED ILLUSTRAZIONI I CANDIDATI.

04. LA COMMISSIONE CONSILIARE PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE UNA SINTETICA RELAZIONE SULLE CANDIDATURE ED IL CONSIGLIO DELIBERA ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN ORDINE AGLI AMMINISTRATORI GIA' SCADUTI ANTERIORMENTE, OVVERO ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA SCADENZA IN ORDINE A COLORO CHE CESSINO DALLA CARICA, PER QUALSIASI RAGIONE, NEL CORSO DEL MANDATO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. RESTANO SALVE LE DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE, DI REGOLAMENTO O DI STATUTO CONCERNENTI LE NOMINE E DESIGNAZIONI DI AMMINISTRATORI NEGLI ENTI DI CUI ALL' ARTT. 75 , COMMA 03 .



ART. 80 - NOMINE E DESIGNAZIONI IN VIA SOSTITUTIVA DEL SINDACO.

01. OVE IL CONSIGLIO COMUNALE, DEBITAMENTE CONVOCATO DAL SINDACO, OMETTA DI PROVVEDERE ENTRO IL TERMINE DECADENZIALE DI CUI ALL' ARTT. 79 COMMA 04 , O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE DELLA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO PROVVEDE ALLE NOMINE ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL PREDETTO TERMINE.

02. A TAL FINE IL SINDACO, SULLA SCORTA DEI CURRICULA VITAE DEPOSITATI E FATTA ESPERIRE LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 79 , COMMA

03 , DISPONE CON DECRETO LE NOMINE, UDITI I CAPOGRUPPI CONSILIARI.

03. NEI CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE AVREBBE DOVUTO VOTARE PARTITAMENTE, MENTE, AI SENSI DELL' ARTT. 09 , LETTERA 01) , O CON VOTO LIMITATO, IL SINDACO PROVVEDE ALLE NOMINE COL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE MINORANZE.

04. OVE IL SINDACO NON PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DECADENZIALE, IL SEGRETARIO COMUNALE COMUNICA IMMEDIATAMENTE ALL'ORGANO DI CONTROLLO L'OMMISSIONE DELLE NOMINE, L'ELENCO DELLE CARICHE DA RICOPRIRE ED I CURRICULA VITAE DEPOSITATI, AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ARTT. 48 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

05. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO QUALORA LEGGI, REGOLAMENTI O STATUTI ATTRIBUISCANO AD ALTRI ORGANI IL POTERE DI NOMINA IN VIA SOSTITUTIVA.

ART. 81 - REVOCHE DI AMMINISTRATORI.

01. GLI AMMINISTRATORI DI CONSORZI, SOCIETA' ED ALTRI ENTI DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE, NOMINATI O DESIGNATI DAL COMUNE, POSSONO ESSERE REVOCATI IN QUALSIASI TEMPO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 37 DELLA LEGGE N.

02. LA REVOCA E' DISPOSTA NEL CASO DI IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI VIOLAZIONI DI LEGGI REGOLAMENTI E PROGRAMMI O DI MANCATA OTTEMPERANZA AGLI INDIRIZZI E DIRETTIVE DI CUI AGLI ARTT. 76 , 77 , 78 , CON CONTESTUALE SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REVOCATI.

03. LA REVOCA E' DELIBERATA MOTIVATAMENTE DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELLA MEDESIMA SEDUTA SI PROVVEDE, PREVIAMENTE OSSERVATE LE PROCEDURE DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 79 , ALLA SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REVOCATI.

04. OVE IL CONSIGLIO COMUNALE OMETTA DI DELIBERARE LA SOSTITUZIONE, VI PROVVEDE IL SINDACO, NEI SUCCESSIVI CINQUE GIORNI, UDITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

ART. 82 - CONSULTAZIONI E RAPPORTI PERIODICI.

01. GLI AMMINISTRATORI DI CONSORZI, SOCIETA' ED ENTI, COMPRESI QUELLI DI CUI ALL' ARTT. 69 , COMMA 03 , NOMINATI O DESIGNATI DAL COMUNE, SONO TENUTI A FORNIRE PERIODICAMENTE, E COMUNQUE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO, AL COMUNE L'ENTE AMMINISTRATO.

02. GLI STESSI PARTECIPANO, QUANDO INVITATI, AD INCONTRI CON LA GIUNTA

COMUNALE ONDE FORNIRE ILLUSTRAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO E SULL'ANDAMENTO DELL'ENTE AMMINISTRATO OVVERO, PER I MEDESIMI FINI, AD UDIENZE CONOSCITIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. I MEDESIMI NON SONO TENUTI A FORNIRE DATI ED INFORMAZIONI CHE SIANO COPERTI DA RISERBO AZIENDALE OD INDUSTRIALE.

04. IL COMUNE RICHIEDE ANNUALMENTE AI CONSORZI, ALLE SOCIETA' E AGLI ENTI CUI PARTECIPA UN RAPPORTO SULL'ANDAMENTO DELLA LORO ATTIVITA' ED I BILANCI PREVISTI DAI LORO ORDINAMENTI.

#### TITOLO 05 FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

##### ART. 83 - CRITERI GENERALI.

01. IL COMUNE RICORRE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI O DI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE LA STIPULA DI CONVENZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , OVVERO MEDIANTE CONSORZI, AI SENSI DELL' ARTT. 25 DELLA MEDESIMA LEGGE.

02. IL COMUNE ASSUME FRA I SUOI OBIETTIVI LA POSSIBILE REALIZZAZIONE DI UNA UNIONE DI COMUNI, AI SENSI DELL' ARTT. 26 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

##### ART. 84 - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE COORDINA MEDIANTE CONVENZIONE, L'EROGAZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DEL COMUNE CON L'EROGAZIONE DEI

SERVIZI DA PARTE DI ALTRI COMUNI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA PER LA GESTIONE DI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA. LE CONVENZIONI POSSONO RIGUARDARE LA GESTIONE DI SERVIZI NELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE, OVVERO IN ALCUNE PARTI SOLTANTO DI ESSO.

03. AI FINI DELLA DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI PREVISTE NEL COMMA 02 , IL CONSIGLIO COMUNALE VERIFICA PREVENTIVAMENTE:

A) CHE IL RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSENTA AL COMUNE DI REALIZZARE UN'ECONOMIA DI SPESA;

B) CHE LA CONVENZIONE ASSICURI AL COMUNE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' SUI RISULTATI DEL SERVIZIO E SUI RELATIVI COSTI EDI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE, NONCHE' GARANTISCA IL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI AD OTTENERE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO;

C) CHE LA CONVENZIONE ABBA UNA SCADENZA DETERMINATA E CHE, NEL CASO DI PREVISIONE DI RINNOVAZIONE AUTOMATICA, OVVERO DI DURATA SUPERIORE A 05 ANNI, SIA GARANTITO AL COMUNE DI RECEDERE DALLA CONVENZIONE, COL SOLO ONERE DI UN CONGRUO PREAVVISO.

##### ART. 85 - CONVENZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI UFFICI DELLA PROVINCIA O DI ALTRI COMUNI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI UFFICI DELLA PROVINCIA O DI ALTRI COMUNI SPECIE QUANDO VI SIA NECESSITA' DI RICORRERE A STRUTTURE TECNICHE PARTICOLARMENTE QUALIFICATE O CHE IL COMUNE NON ABBA CONVENIENZA O O POSSIBILITA' DI ISTITUIRE.

02. NELLA CONVENZIONE SONO FISSATE:

- A) LA DURATA DEL RAPPORTO;
- B) LE MODALITA' SECONDO CUI L'UFFICIO DELLA PROVINCIA O DEL COMUNE SARA' RICHIESTO DI INTERVENIRE O DI PRESTARE COMUNQUE LA SUA ATTIVITA';
- C) L'EVENTUALE DISPONIBILITA' MINIMA CHE DOVRA' ESSERE GARANTITA AL COMUNE.
- D) GLI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL COMUNE.

ART. 86 - CONVENZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI UFFICI COMUNALI DA PARTE DELLA PROVINCIA O DI ALTRI COMUNI.

01. IL COMUNE PUO' CONSENTIRE L'UTILIZZAZIONE DEI SUOI UFFICI DA PARTE DELLA PROVINCIA O DI ALTRI COMUNI, SULLA BASE DI UNA APPOSITA CONVENZIONE. IL RICORSO ALLA CONVENZIONE E' AMMESSO PREVIA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' DI TALE UTILIZZO CON LE ESIGENZE PROPRIE DEL COMUNE.

02. NELLA CONVENZIONE DEVONO ESSERE FISSATE:

- A) LA DURATA DEL RAPPORTO;
- B) LE MODALITA' SECONDO CUI L'UFFICIO COMUNALE SARA' RICHIESTO DI INTERVENIRE O DI PRESTARE COMUNQUE LA SUA ATTIVITA' A FAVORE DELLA PROVINCIA O DEGLI ALTRI COMUNI;
- C) L'ENTITA' DELL'IMPEGNO DELL'UFFICIO COMUNALE CHE DOVRA' ESSERE DESTINATA ALLA PROVINCIA O AGLI ALTRI COMUNI;
- D) GLI ONERI FINANZIARI A CARICO DELLA PROVINCIA O DEGLI ALTRI COMUNI; ESSI SARANNO DETERMINATI TENENDO CONTO DELLA QUOTA DI COSTO GRAVANTE SUL COMUNE PER LE STRUTTURE E IL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE, COMMISURATA ALL'ENTITA' DELL'IMPEGNO PRESUMIBILE A FAVORE DELLA PROVINCIA O DEGLI ALTRI COMUNI.

ART. 87 - CONSORZI: RINVIO.

01. PER QUANTO CONCERNE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI PER AZIENDE O ISTITUZIONI SI APPLICA L' ARTT. 68 E SEGUENTI.

ART. 88 - ACCORDI DI PROGRAMMA.

01. IN ATTUAZIONE DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E DELL' ARTT. 14 DELLA LEGGE 241 DEL 1990 , GLI ORGANI COMUNALI DEVONO FAVORIRE IL RICORSO AD ACCORDI DI PROGRAMMA PER DEFINIRE E ATTUARE OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDANO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI.

02. L'ORGANO COMUNALE COMPETENTE IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEFINISCE GLI INDIRIZZI AI QUALI IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE ATTENERSI AI FINI DELL'ACCORDO.

ART. 89 - CONFERENZE DI SERVIZI.

01. NEL CASO CHE SIA RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE O DI UN SUO ORGANO AI FINI DI UNA CONFERENZA DI SERVIZI, L'ORGANO COMUNALE COMPETENTE IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELLA CONFERENZA

IDENTIFICA CHI DEBBA RAPPRESENTARE IL COMUNE NELLA STESSA E DEFINISCE GLI INDIRIZZI CUI EGLI DEVE ATTENERSI.

ART. 90 - SALVEZZA DI DISCIPLINE SPECIALI.

01. LA DISCIPLINA PREVISTA NEGLI ARTT. 84 , 85 , 86 , 87 E 88 E' FORMULATA CON PIENA SALVEZZA DELLE LEGGI STATALI O REGIONALI CHE PREVEDANO FORME PARTICOLARI DI CONVENZIONI, DI CONSORZI, DI ACCORDI DI PROGRAMMA O DI CONFERENZE DI SERVIZI.

ART. 91 - UNIONE FRA COMUNI: CRITERI PER L'ADESIONE.

01. IL COMUNE ESPRIME IL PROPRIO INTERESSE PER L'IPOTESI DI UN'UNIONE CON I COMUNI VICINIORI.

02. L'ADESIONE ALL'UNIONE NON COMPORTA LA NECESSITA' DI MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO; COMPORTA SOLO L'INAPPLICABILITA', PER TUTTA LA DURATA DELL'UNIONE, DELLE DISPOSIZIONI CHE RISULTINO INCOMPATIBILI CON L'ATTO COSTITUTIVO E CON IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE.

03. IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE INDICHERA' IL LIVELLO MINIMO DEI SERVIZI DEMANDATI ALL'UNIONE CHE DOVRANNO ESSERE GARANTITI NEL TERRITORIO COMUNALE.

TITOLO 06 - L'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO 01 LA PROGRAMMAZIONE

ART. 92 - IL PIANO DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO.

01. IL CONSIGLIO APPROVA, IN CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE, UN PIANO DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, DA AGGIORNARE ANNUALMENTE, CHE COSTITUISCE IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE E DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, PER IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE, PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.

02. LA PROPOSTA DI PIANO E' ELABORATA DALLA GIUNTA LA QUALE PROMUOVE GLI OPPORTUNI CONTATTI, A FINI DI COORDINAMENTO, CON LA PROVINCIA E COMUNI CIRCOSTANTI.

ART. 93 - I PIANI DI SETTORE ED I PROGETTI.

01. IL PIANO DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO PUO' PREVEDERE LA FORMAZIONE DI PIANI DI SETTORE PER I SERVIZI SOCIALI, PER IL TERRITORIO E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, INDICANDONE I CRITERI E I PRINCIPI; PUO' ALTRESI' PREVEDERE LA FORMAZIONE DI PROGETTI, ANCHE A CARATTERE INTERSETTORIALE, PER SPECIFICI INTERVENTI.

02. I PIANI DI SETTORE E I PROGETTI PREFIGURANO LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEGLI INTERVENTI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO, FATTA SALVA LA SUCCESSIVA PROGETTAZIONE, IN CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE SUI LAVORI PUBBLICI, DELLE OPERE EDILIZIE IN ESSI INCLUSE; ESSI COSTITUISCONO ATTI FONDAMENTALI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

ART. 94 - FORMAZIONE DEGLI ATTI PROGRAMMATICI.

01. IL PIANO DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, I PIANI DI SETTORE E I PROGETTI SI

FONDANO SU ELEMENTI DI FATTO OBIETTIVI E ACCERTATI E SU UNA RAGIONEVOLE QUADRO DI COMPATIBILITA' CON LE RISORSE DISPONIBILI O DI CUI SI PROSPETTI LA POSSIBILITA' DI ACQUISIZIONE.

02. IL COMUNE PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA FORMAZIONE DEI PREDETTI ATTI PROGRAMMATICI NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 95 - PARTECIPAZIONE ALLE PROGRAMMAZIONI DI LIVELLO SUPERIORE.

01. IL COMUNE E' IMPEGNATO A RAPPRESENTARE GLI SPECIFICI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE PARTECIPANDO, SECONDO GLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO, AI PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE.

CAPO 02 - I REGOLAMENTI

ART. 96 - PROCEDURE DI FORMAZIONE

01. I REGOLAMENTI COMUNALI SONO PREDISPOSTI DALLA GIUNTA MUNICIPALE E APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 97 - FORME DI ESTERNAZIONE.

01. AI SENSI DELL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , I REGOLAMENTI SONO RESI PUBBLICI MEDIANTE AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO UNITAMENTE ALLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE.

02. RESTA FERMA OGNI ALTRA FORMA DI PUBBLICAZIONE PREVISTA DALLE LEGGI.

03. LA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI DEL COMUNE, CURATA E TEMPESTIVAMENTE AGGIORNATA DAL SEGRETARIO COMUNALE, E' LIBERAMENTE E

IMMEDIATAMENTE CONSULTABILE, SENZA ALCUNA FORMALITA', DA CHIUNQUE NE FACCI A RICHIESTA VERBALE.

04. AL FINE DI ASSICURARE LA CONOSCENZA E L'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI LA GIUNTA PUO' CURARE O PROMUOVERE LA LORO DIFFUSIONE E L'INFORMAZIONE SU DI ESSI NELLE FORME PIU' OPPORTUNE.

CAPO 03 - I PROVVEDIMENTI PUNTUALI.

ART. 98 - L' INIZIATIVA

01. PER OGNI ISTANZA CONSEGNATA DIRETTAMENTE AGLI UFFICI COMUNALI VIENE RILASCIATA D'UFFICIO UNA RICEVUTA RECANTE LE INDICAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 08 , COMMA 02 , LETTERA C) E D) , DELLA LEGGE 241 DEL 1990 .

02. L' AMMINISTRAZIONE NON PUO' RIFIUTARE DI RICEVERE ISTANZE O ALTRI ATTI INIZIATIVA DI IMPULSO PROCEDIMENTALE PER IL SOLO FATTO CHE ESSA LE RITENGA INAMMISSIBILI, IMPROCEDIBILI, INCOMPLETE NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, INFONDATE OVVERO SI CONSIDERI INCOMPETENTE A PROVVEDERE SU DI ESSI.

03. LE ISTANZE RIVOLTE AD ORGANO DEL COMUNE DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE A PROVVEDERE SUL LORO OGGETTO IN POSSONO ESSERE DICHIARATE

INAMMISSIBILI PER QUESTO SOLO MOTIVO MA SONO CONSIDERATE VALIDI ATTI DI INIZIATIVA DEL PROCEDIMENTO E SONO TRASMESSE D'UFFICIO



ALL'ORGANO COMPETENTE.

04. LE DICHIARAZIONI DI INCOMPETENZA ASSOLUTA DEL COMUNE A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DI PARTE SONO EMANATE, ENTRO 60 GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE DALL'ORGANO CUI ESSE SONO DIRETTE E, IN MANCANZA DI TALE INDICAZIONE, DAL SINDACO. ESSE RECANO L'INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE.

ART. 99 - LA DOCUMENTAZIONE.

01. CHIUNQUE CHIEDA L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEVE DOCUMENTARE I REQUISITI CHE GLIENE DANNO TITOLO.

02. FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 , N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, L'AMMINISTRAZIONE FACILITA AL RICHIEDENTE L'ADEMPIMENTO DI TALE ONERE MEDIANTE LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE IN SUO POSSESSO.

03. LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, OVE NON SIA GIA' STABILITA DA NORME STATALI O REGIONALI, E' DETERMINATA CON REGOLAMENTI I QUALI SI ATTENGONO A CRITERI DI ESSENZIALITA'.

04. NESSUNA DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PUO' ESSERE RICHIESTA AI SOGGETTI INTERESSATI OLTRE A QUELLA PREVISTA IN VIA GENERALE DALLE NORME STATALI O REGIONALI O DAI REGOLAMENTI COMUNALI. EVENTUALI IMPRESCINDIBILI ESIGENZE ISTRUTTORIE SONO SODDISFATTE DALL'AMMINISTRAZIONE D'UFFICIO.

05. OVE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA RISULTI IRREGOLARE, INSUFFICIENTE O INCOMPLETA, L'AMMINISTRAZIONE RICHIEDE IN UNICA SOLUZIONE

LA SUA CORREZIONE O INTEGRAZIONE.

ART. 100 - L'ISTRUTTORIA.

01. INDIPENDENTEMENTE DALLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAGLI INTERESSATI, RESTA FERMO IL POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROCEDERE D'UFFICIO E IN OGNI TEMPO, CON LE MODALITA' RITENUTE OPPORTUNE, ALL'ACCERTAMENTO DEI FATTI RILEVANTI PER IL PROCEDIMENTO.

02. NEI PROCEDIMENTI CHE COINVOLGONO INTERESSI COLLETTIVI O COMUNQUE UN AMPIO NUMERO DI SOGGETTI L'ISTRUTTORIA PUO' ESSERE SVOLTA ANCHE MEDIANTE UDIENZA ORALE DI TRATTAZIONE, PREVIO INVITO A PARTECIPARE ALLE PARTI INTERESSATE.

ART. 101 - ORDINE DI TRATTAZIONE.

01. L'ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE E' SVOLTA NEL RIGOROSO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, SALVO MOTIVATE DEROGHE DISPOSTE PER ISCRITTO DAL SINDACO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, UNICAMENTE PER SPECIFICI E CIRCOSTANZIATI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE.

02. PARIMENTI LE DETERMINAZIONI FINALI DEI PREDETTI PROCEDIMENTI SONO ASSUNTE NEL RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI CONCLUSIONE DELLE ISTRUTTORIE, SALVO PROVVEDIMENTO MOTIVATO CHE DISPONGA DIVERSAMENTE.

ART. 102 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

01. AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL CAPO 02 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 , IL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI INDIVIDUA PER CIASCUN PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE L'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA.

02. OVE IL PROCEDIMENTO INTERESSI PIU' UNITA' ORGANIZZATIVE, QUELLA AVENTE COMPETENZA PRINCIPALE SULL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO E' INDIVIDUATA, FERMI RESTANDO I COMPITI DELLE ALTRE UNITA' ORGANIZZATIVE, QUALE UNITA' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA NEL SUO COMPLESSO.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, OVE NON SIA COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, NE PREDISPONE LO SCHEMA.

#### ART. 103 - I PARERI.

01. LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO ASSUMONO LE DELIBERAZIONI DI LORO COMPETENZA SULLA BASE DI PROPOSTE CORREDATE DEI PARERI PRESCRITTI DALL' ARTT. 53 , COMMA 01 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E COPERTURA DELL'EVENTUALE SPESA AI SENSI DELL' ARTT. 55 , COMMA 05 , DELLA STESSA LEGGE.

02. RESTANO FERMI GLI ALTRI PARERI OBBLIGATORI PER LEGGE.

03. IL SINDACO PUO' SEMPRE RICHIEDERE I PARERI DI CUI AL COMMA 01 SUGLI ATTI DI SUA COMPETENZA.

04. I PARERI FACOLTATIVI SONO RICHiesti QUANDO SUSSISTANO SPECIFICHE RAGIONI CHE NE RENDANO OPPORTUNA L'ASSUNZIONE.

#### ART. 104 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E ACCESSO AI DOCUMENTI.

01. E' ASSICURATA LA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAGLI ARTT. 07 , 08 , 09 , 10 E DELLA LEGGE 241 DEL 1990 .

02. I SOGGETTI AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO HANNO DIRITTO, SU LORO RICHIESTA RIVOLTA AGLI UFFICI COMUNALI, DI ESSERE INFORMATI SENZA INDUGIO E CON PRECISIONE SE UN PROCEDIMENTO CHE LI RIGUARDI SIA STATO INIZIATO E, IN CASO POSITIVO, SUL SUO STATO DI AVANZAMENTO.

#### ART. 105 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

01. TUTTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SI CONCLUDONO CON L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO ENTRO IL TERMINE FISSATO PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO DELLA LEGGE O, IN DIFETTO, DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA DECORRENZA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E' SOSPESA:

A) NEL PERIODO DAL 01 AL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO.

B) DALL'INOLTRO, PER UNA SOLA VOLTA, AL SOGGETTO INTERESSATO DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE, INSUFFICIENTE O INCOMPLETA, FINO ALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

C) DALL'INOLTRO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE, PARERI O ALTRI ATTI DI COLLABORAZIONE O DI ASSENSO FINO

## ALLA RICEZIONE DELLE RELATIVE RISPOSTE.

## ART. 106 - LA DETERMINAZIONE.

01. FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 241 DEL 1990 , NONCHE' OGNI DIVERSA PRESCRIZIONE NORMATIVA, I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE RECANO:

A) L'INDICAZIONE DELL'ORGANO EMANANTE E DELLA PERSONA FISICA O DELLE PERSONE FISICHE CHE LO SOGGETTIVANO;

B) LA MENZIONE DELLE ESSENZIALI DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE REGOLANO LA FUNZIONE ESERCITATA CON L'ATTO;

C) LA SINTESI DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE;

D) L'INDICAZIONE DEI PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI ATTO ED IL LORO CONTENUTO ESSENZIALE;

E) LA MOTIVAZIONE, CON LA PUNTUALE E SPECIFICA VALUTAZIONE DELLE MEMORIE E DEI DOCUMENTI PRESENTATI DAI SOGGETTI INTERVENUTI NEL PROCEDIMENTO;

F) IL DISPOSITIVO CON LE CLAUSOLE DEL CASO;

G) LA DATA DI EMANAZIONE;

H) LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUTORITA' EMANANTE; I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE DELL'ADUNANZA IN CUI LA DELIBERAZIONE E' STATA ASSUNTA E DAL SEGRETARIO.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA RECANO INOLTRE MENZIONE DEI PARERI FORMULATI SULLE RISPETTIVE PROPOSTE AI SENSI DELL' ARTT. 53 , COMMA 01 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E, QUANDO E' NECESSARIO, AI SENSI DELL' ARTT. 55 , COMMA 05 , DELLA MEDESIMA LEGGE.

03. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE PER LA LORO NATURA E RIPETITIVITA' POSSONO ESSERE EMANATI IN FORME PIU' SEMPLICI.

## ART. 107 - IL SILENZIO.

01. OVE IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO FISSATO AI SENSI DELL' ARTT. 02 DELLA LEGGE 241 DEL 1990 , SIA DECORSO SENZA CHE IL PROVVEDIMENTO SIA STATO EMANATO, IL SEGRETARIO COMUNALE, D'UFFICIO E SENZA INDUGIO, FORMA ED INSERISCE NEL FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO UN DOCUMENTO CHE ATTESTI LE RAGIONI DELLA MANCATA TEMPESTIVA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

02. FATTO SALVO QUANTO STABILITO AL COMMA 01 , OVE SIA SCADUTO IL TERMINE PER PROVVEDERE SU UN'ISTANZA DI PARTE ED IL SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE SIA EQUIPARATO A RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO, IL SEGRETARIO COMUNICA ALL'INTERESSATO, INDIPENDENTEMENTE DA UNA SPECIFICA RICHIESTA, UNA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO. LA DICHIARAZIONE PREDETTA PUO' ESSERE RESA ANCHE MEDIANTE ANNOTAZIONE SU COPIA DELL'ISTANZA.

03. FATTO SALVO QUANTO STABILITO AL COMMA 01 , OVE SIA SCADUTO IL TERMINE PER PROVVEDERE SU UN'ISTANZA DI PARTE ED IL SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE SIA EQUIPARATO A DINIEGO DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO, IL SEGRETARIO COMUNICA ALL'INTERESSATO,

INDIPENDENTEMENTE DA UNA SPECIFICA RICHIESTA, UNA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE DEL SILENZIO-DINIEGO CON PRECISE INFORMAZIONI SUI RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI ESPERIBILI.  
04. IN TUTTI I CASI IN CUI LA LEGGE RICOLLEGA ALLO SPIRARE DI UN TERMINE UNO SPECIFICO EFFETTO GIURIDICO, IL SEGRETARIO COMUNALE DEVE, NEL CASO CHE SETTE GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DI ESSO L'ORGANO COMPETENTE NON ABBAIA ANCORA PROVVEDUTO, SEGNALARGLI FORMALMENTE L'APPROSSIMARSI DELLA SCADENZA.

ART. 108 - ACCORDI AMMINISTRATIVI.

01. GLI ACCORDI SUL CONTENUTO DI PROVVEDIMENTI E QUELLI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO APPROVATI DALL'ORGANO COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI MEDESIMI E RECANO PUNTUALE MOTIVAZIONE SULL'INTERESSE PUBBLICO CHE LI GIUSTIFICA.

02. IN TUTTI I CASI IN CUI VI SIA O POSSA ESSERVI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI, PRIMA DELLA LORO STIPULAZIONE L'AMMINISTRAZIONE PROMUOVE E SVOLGE UNA ISTRUTTORIA COMPARATIVA.

ART. 109 - FORME DI ESTERNAZIONE.

01. FERME RESTANDO LE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE, I PROVVEDIMENTI SONO COMUNICATI AI DESTINATARI IN ESSI MENZIONATI MEDIANTE COPIA CONSEGNATA DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE OVVERO NOTIFICATA A CURA DEL MESSO COMUNALE O SPEDITA

TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE GENERALE NELLE FORME RITENUTE DI VOLTA IN VOLTA PIU' CONVENIENTI.

ART. 110 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI.

01. I CRITERI E LE MODALITA' PRESCRITTI DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI AD ENTI O ASSOCIAZIONI SONO DETERMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ESERCIZIO DEL SUO RUOLO DI INDIRIZZO E IN OGNI CASO CONCERNONO:

- A) LA VALUTAZIONE DELLE DIMENSIONI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI INTERESSATE;
- B) LA SUSSISTENZA DI UNA QUOTA MINIMA DI DISPONIBILITA' PROPRIE E DOCUMENTATE DEI SOGGETTI INTERESSATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ALLE QUALI L'AUSILIO SI RIFERISCE.
- C) IL GIUDIZIO POSITIVO SULL'ATTIVITA' SVOLTA MEDIANTE GLI AUSILI IN PRECEDENZA RICEVUTI DAL COMUNE, L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI PRESENTARE I RELATIVI RENDICONTI ED IL RICONOSCIMENTO DELLA LORO REGOLARITA';
- D) L'INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI DI SCOPO PER I QUALI GLI AUSILI SONO EROGATI E DELLE MODALITA' ATTE AD ASSICURARNE IL RISPETTO ED IL CONTROLLO.

02. E' COMUNQUE VIETATA LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI AD ENTI OD ASSOCIAZIONI PER SPESE DI MERA GESTIONE.

ART. 111 - RISCONTRI DEL REVISORE DEI CONTI.

01. IL REVISORE DEI CONTI ACCERTA CHE L'EROGAZIONE DI AUSILI FINANZIARI SIA AVVENUTA NELL'OSSERVANZA DEI CRITERI DEFINITI DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 110 .

#### TITOLO 07 - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

##### ART. 112 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO.

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, E' GARANTITO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI EMANATI DAGLI ORGANI COMUNALI.

02. AI SOGGETTI CHE NE ABBIANO INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI E' INOLTRE ASSICURATO IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI ATTI EMANATI DAL COMUNE. IL MEDESIMO DIRITTO E' ASSICURATO ANCHE ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE NELL'ELENCO PREVISTO ALL' ARTT. 28 , IN RELAZIONE AL LORO SCOPO SOCIALE, ED A QUELLE AD ESSE EQUIPARATE, NONCHE' ALLE CONSULTE DI CUI ALL' ARTT. 31 E SEGUENTI.

03. IL DIRITTO SI ESERCITA MEDIANTE VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI ED ESTRAZIONE DI LORO COPIA. LA RICHIESTA DI VISIONE E COPIA E' SODDISFATTA DAL COMUNE CONTEMPERANDO GLI INTERESSI GIURIDICAMENTE RILEVANTI DEL RICHIEDENTE CON LE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

04. LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI NON COMPORTA IL PAGAMENTO ALCUN TIPO DI ONERE. IL RILASCIO DI COPIE E' SOGGETTO AL PAGAMENTO DEL LORO COSTO.

05. NEI CONFRONTI DEI CONCESSIONARI DI SERVIZI PUBBLICI, DEI CONSORZI E DELLE CONNESSE AZIENDE E ISTITUZIONI, SI APPLICANO L' ARTT. 67 , 05 COMMA LETTERA B), E L' ARTT. 69 , 03 COMMA, LETTERA B) .

##### ART. 113 - LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO.

01. OLTRE AGLI ATTI E AI DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA INDICAZIONI DI LEGGE, CON REGOLAMENTO SONO DETERMINATE LE CATEGORIE DI ATTI E DOCUMENTI PER I QUALI IL DIRITTO DI ACCESSO PUO' ESSERE LIMITATO O TEMPORANEAMENTE RINVIATO IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE OVVERO L'IMPARZIALITA' E IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE E' TUTELATO DAL REGOLAMENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI SALUTE, QUELLE PERSONALI E FAMILIARI E QUELLE ECONOMICHE.

03. PER ASSICURARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA POSSONO ESSERE STABILITE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI PREVEDENDO LA LORO ESIBIZIONE PARZIALE O IN FORMA AGGREGATA, E CON ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI.

04. LE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO SONO DISPOSTE DAL SINDACO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO.



ART. 114 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.

01. IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE DI CHIUNQUE NE FACCIAMO RICHIESTA LE INFORMAZIONI DI CUI ESSO DISPONE RIGUARDO ALLE PROPRIE FUNZIONI, ALLE AZIENDE, AI CONSORZI, ALLE SOCIETA' CUI ESSO PARTECIPA, ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI CHE SI SVOLGONO IN TERRITORIO COMUNALE.

02. LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI GRATUITAMENTE SALVO IL RIMBORSO DELLE EVENTUALI SPESE PER LA LORO FORNITURA.

TITOLO 08 - ISTITUTI DI TRASPARENZA

ART. 115 - COLLABORAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

01. IL COMUNE ADEGUA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUA COMPETENZA ALL'OBIETTIVO DI PREVENIRE E IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI QUALSIASI FORMA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, ATTENENDOSI AL RIGOROSO RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA.

02. IN TUTTI I CASI IN CUI PER L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI O PER LA STIPULA DI CONTRATTI LA LEGGE RICHIEDA O CONSENTA L'ACCERTAMENTO DI REQUISITI MORALI, IL COMUNE RICERCA LA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA.

03. FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE DI DENUNCIA DI FATTI DI REATO, GLI ORGANI DEL COMUNE FORNISCONO SPONTANEAMENTE E SOLLECITAMENTE ALLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA LE INFORMAZIONI DI CUI DISPONGONO CHE POSSANO COSTITUIRE UTILI INDIZI O ELEMENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

ART. 116 - RAPPORTO AL CONSIGLIO.

01. ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE ANALITICA, RIFERITA ALL'ANNO SOLARE PRECEDENTE, AVENTE PER OGGETTO I CONTRATTI LE CONVENZIONI, LE CONSULENZE E GLI AUSILI FINANZIARI.

02. LA RELAZIONE INDICA DISTINTAMENTE PER CIASCUNO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO:

A) L'ORGANO O GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE NE HANNO DISPOSTO LA STIPULAZIONE O L'EMANAZIONE E LA RELATIVA DATA;

B) L'ATTO FONDAMENTALE DEL CONSIGLIO CHE NE COSTITUISCE L'EVENTUALE FONDAMENTO;

C) L'OGGETTO, LO SCOPO E L'IMPORTO DI SPESA O DI ENTRATA;

D) IL CONTRAENTE ED IL METODO SEGUITO PER LA SUA SCELTA E, PER GLI AUSILI, IL BENEFICIARIO.

E) LE VARIANTI DI PROGETTO INTERVENUTE IN CORSO D'OPERA ED I RELATIVI IMPORTI;

F) GLI EVENTUALI RITARDI REGISTRATI RISPETTO ALLE SCADENZE CONTRATTUALI PER GLI AVANZAMENTI E LA CONCLUSIONE DEI LAVORI O COMUNQUE

PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO O PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PER LE QUALI L'AUSILIO E' STATO CONCESSO.

G) I SUBAPPALTI E LE CESSIONI DI CONTRATTO AUTORIZZATI.

- H) LE REVISIONI PREZZI E LE PENALI EVENTUALMENTE DISPOSTE;
  - I) LE CONTROVERSIE LEGALI CONNESSE ALL' ATTO O AL PROVVEDIMENTO ED IL RELATIVO ESITO;
  - L) OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE A CONSENTIRE AL CONSIGLIO L' ESERCIZIO DEL SUO RUOLO DI CONTROLLO.
03. IL DIBATTITO SULLA RELAZIONE E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

#### TITOLO 09 - BILANCI E CONTABILITA'

##### ART. 117 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

01. FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AGLI ORDINAMENTI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI, LA DISCIPLINA DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE, DI QUELLO ANNUALE DI PREVISIONE, DEL CONTO CONSUNTIVO, DELLE ENTRATE E DELLE USCITE, DELLA GESTIONE DELLE RISORSE E DESLI IMPIEGHI, DEI CONTROLLI DI GESTIONE TANTO FINANZIARI CHE ECONOMICI, DEI CONTRATTI, DELL' AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA RESPONSABILITA' PER DANNI DERIVANTI ALL' AMMINISTRAZIONE E' DISPOSTA MEDIANTE IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEL COMUNE.
02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SI ISPIRA COMUNQUE AI PRINCIPI DERIVANTI DALLA NORMATIVA CONTABILISTICA DELLO STATO E DELLA REGIONE NONCHE' DA QUELLA, RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL' ORDINAMENTO ITALIANO, DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ED E' IMPRONTATO A CRITERI DI CHIAREZZA CONTABILE DI POSSIBILITA' PERMANENTE DI RISCONTRI, DI TEMPESTIVITA' DELLE OPERAZIONI E DI TRASPARENZA ED ECONOMICITA' DEI CONTRATTI.
03. IL REGOLAMENTO E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
04. OVE NUOVE NORMATIVE COMPORTINO LA SOSTITUZIONE DI DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO OVVERO SUE MODIFICHE SI APPLICA QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 63 , COMMA 03 .

#### CAPO 01 LA GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE.

##### ART. 118 - IL PATRIMONIO DEL COMUNE.

01. IL PATRIMONIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DAI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI ALLO STESSO ED E' DISCIPLINATO DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE CONCERNONO TALI BENI.
02. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO, AVENDO CURA DELLA MIGLIOR CONSERVAZIONE POSSIBILE EDI UTILIZZARE I BENI DESTINATI A FUNZIONI PUBBLICHE NEL MODO PIU' COERENTE CON LE STESSE E QUELLI DESTINATI A REDDITO IN MODO ECONOMICO.
03. AI FINI DI CONSERVAZIONE, IL COMUNE PREDISPONE OGNI TRE ANNI IL PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE PREVEDIBILI-RICORRENTI ED ALLEGA AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE L' INDICAZIONE DI TALI MANUTENZIONI, IN ORDINE DI PRIORITA', ACCOMPAGNATA DA UNA RELAZIONE FINANZIARIA.
04. I REALIZZI DA TRASFORMAZIONI O ALIENAZIONI PATRIMONIALI SONO DESTINATI A SPESE DI INVESTIMENTO, SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DI

LEGGE SPECIALE.

05. I BENI DEL COMUNE SONO ISCRITTI QUANTO ALLA CONSISTENZA ED AL VALORE NEGLI INVENTARI DI CUI AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', CHE SONO PERIODICAMENTE AGGIORNATI APPLICANDO PARAMETRI CONGRUI DI RIVALUTAZIONE E SVALUTAZIONE, IN RAPPORTO AL VALORE DELLA MONETA ED AL DETERIORAMENTO DEI BENI STESSI.

ART. 119 - ENTRATE ED USCITE DEL COMUNE.

01. LE RISORSE DEL COMUNE SONO COSTITUITE DALLE ENTRATE PREVISTE DALL' ARTT. 54 , COMMA 04 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E DALLE SUE EVENTUALI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

02. LE USCITE DEL COMUNE SONO COSTITUITE DALLE SPESE NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E PER IL CONSEGUIMENTO DEI PUBBLICI INTERESSI LA CUI CURA SPETTI AL COMUNE; ESSE SI ARTICOLANO IN SPESE CORRENTI E SPESE D'INVESTIMENTO.

03. IL COMUNE OSSERVA, PER LA GESTIONE DELL'ENTRATA E DELLA USCITA, LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA ED I PRINCIPI DI EFFICIENZA DELL'AZIONE CONTABILE, DELLA COERENZA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLA RISONABILITA', SECONDO UN PIANO DI COSTI AD INDICI ECONOMICI DELL'EFFICACIA DELLA SPESA.

ART. 120 - BILANCIO PLURIENNALE E COORDINAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE.

01. IL COMUNE ADOTTA, IN COERENZA TEMPORALE CON IL BILANCIO POLIENNALE DELLA REGIONE LOMBARDIA, UN BILANCIO PLURIENNALE.

02. IL BILANCIO PLURIENNALE DEL COMUNE RAPPRESENTA IL QUADRO DELLE RISORSE DI CUI SI PREVEDE LA DISPONIBILITA' NEL PERIODO CONSIDERATO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI INTERESSI PUBBLICI AFFIDATI ALL'ENTE, COERENTEMENTE CON LE SCELTE DEI PIANI E PROGRAMMI COMUNALI; ESSO COSTITUISCE IL RISCONTRO DI COPERTURA FINANZIARIA DI NUOVE E MAGGIORI SPESE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI.

03. IL BILANCIO PLURIENNALE E' LO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SI COORDINA CON GLI ATTI DI PIANO E PROGRAMMA DEL COMUNE, NONCHE' CON I LORO PROGETTI ATTUATIVI.

04. L'ADOZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE NON COMPORTA L'AUTORIZZAZIONE A RISCOUTERE ENTRATE NE' AD EFFETTUARE USCITE IN ESSO PREVISTE E LO STESSO, AGGIORNATO ANNUALMENTE IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE, ELABORATO IN TERMINI DI COMPETENZA; IL BILANCIO PLURIENNALE DI CHIUSURA IN PAREGGIO TANTO COMPLESSIVO CHE PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI CUI SI RIFERISCE.

05. IL BILANCIO PLURIENNALE, ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DALL'AVVISO DEL REVISORE DEI CONTI, E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI MODI E CON LE FORME DI LEGGE E DI STATUTO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 121 - BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE.

01. IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE RAPPRESENTA IL QUADRO DELLE RISORSE CHE SI PREVEDE SARANNO DISPONIBILI PER GLI IMPIEGHI NEL PERIODO DALL'1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO, COSTITUENTE L'ESERCIZIO.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E' FORMATO IN TERMINI DI COMPETENZA EDI CASSA, SECONDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA', DELL'UNITA' E DELL'EQUILIBRIO, IN PAREGGIO FINANZIARIO ED ECONOMICO, POTENDO IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PREVEDERE FORME DI PREVENTIVO ECONOMICO.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE COSTITUISCE LIMITE ED AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI CONTABILI ED E' ACCOMPAGNATO DA APPOSITI ALLEGATI ILLUSTRATIVI DELL'ENTRATA E DELL'USCITA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI, DAL PIANO DEI COSTI PER CENTRI DI SPESA E DAL PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI E DEGLI INDIRIZZI GENERALI I CONSORZI E SOCIETA' CUI IL COMUNE PARTECIPA. ALLO STESSO SONO ALLEGATI I BILANCI CONSORTILI ED I BUDGET DELLE SOCIETA' CUI IL COMUNE PARTECIPA, NONCHE' GLI ALTRI DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

04. IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DALL'AVVISO DEL REVISORE DEI CONTI, E' APPROVATO DAI CONSIGLIO COMUNALE, NEI MODI E CON LE FORME DI LEGGE E DI STATUTO SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE.

05. LA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA DA' ATTO DELLA COERENZA DELLE INDICAZIONI CONTABILI CON IL PIANO DI SVILUPPO REGIONALE E CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE, CHE, IN TALE OCCASIONE, POSSONO ESSERE ADEGUATI ALLE NUOVE ESIGENZE. LA RELAZIONE DEVE ALTRESI' DESCRIVERE LO STATO DEI SINGOLI SERVIZI E LE RISPETTIVE ESIGENZE, DAR CONTO DEL QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLA CAPACITA' DI RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO, INDICARE LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER OBIETTIVI, PROGRAMMI, PROGETTI E SERVIZI, NONCHE' PORRE IN EVIDENZA LE SPESE CORRENTI INDOTTE DAGLI INVESTIMENTI PREVISTI NEL PERIODO CONSIDERATO.

06. OVE IL BILANCIO DI PREVISIONE, APPROVATO ENTRO I TERMINI DI LEGGE NON ABBAIA ACQUISITO EFFICACIA ENTRO IL MEDESIMO TERMINE, IL CONSIGLIO COMUNALE AUTORIZZA, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, LA GESTIONE PROVVISORIA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A QUATTRO MESI, SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE RESTANDO DISCIPLINATA LA GESTIONE PROVVISORIA DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

#### ART. 122 - SITUAZIONI CONTABILI INFRANNUALI E DOCUMENTI DI VERIFICA EXTRA-CONTABILE

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DETERMINA I MODI CON CUI FORMARE PERIODICAMENTE SITUAZIONI CONTABILI INFRANNUALI E REDIGERE DOCUMENTI EXTRACONTABILI CHE VERIFICHINO L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI BILANCIO IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI, IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.

02. LA GIUNTA COMUNALE PRESENTA LE SITUAZIONI CONTABILI ED I DOCUMENTI VERIFICATORI EXTRACONTABILI AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO I TERMINI PREVISTI REGOLAMENTO CONTABILE, PER L'ASSUNZIONE DELLE DETERMINAZIONI DEL CASO.

#### ART. 123 - RENDICONTO CONSUNTIVO ANNUALE E RISCONTRI.

I. I RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE SONO

ASSUNTI E DIMOSTRATI ANNUALMENTE NEL RENDICONTO GENERALE, CHE SI COMPONE DEL CONTO DI BILANCIO, DEL CONTO PATRIMONIALE E DEL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI RISULTATI DI GESTIONE.

02. AL CONTO CONSUNTIVO SONO ALLEGATI I DATI GESTIONALI RELATIVI A PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI, GLI ELEMENTI RIASSUNTIVI DEI CENTRI DI SPESA E QUELLI PROPRI DELL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI. ALLO STESSO SONO ALLEGATI I CONTI DEI CONSORZI E SOCIETA' CUI IL COMUNE PARTECIPA, NONCHE' GLI ALTRI DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

03. IL CONTO CONSUNTIVO, ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI FINANZIARI, ECONOMICI E PATRIMONIALI, NONCHE' DEI RISULTATI DELLA GESTIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI, SERVIZI ED INTERVENTI, E DALLA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI, E' APPROVATO DAL CONSISLIO COMUNALE, NEI MODI E CON LE FORME DI LEGGE EDI REGOLAMENTO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 124 - METODICHE DELLA TENUTA DEI CONTI.

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DETERMINA LE SCRITTURE CONCERNENTI LA GESTIONE DA TENERSI E LE METODICHE DI FORMAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE STESSE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TENUTA DI UNA CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA, VOLTA AD EVIDENZIARE I COSTI ED I RICAVI DEI SINGOLI SERVIZI E DEL COMPLESSO DELLA GESTIONE.

02. LA TENUTA DELLE SCRITTURE UTILIZZA ANCHE SISTEMI DI ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI A FINI DI SEMPLIFICAZIONE E RAPIDITA' DELLE PROCEDURE EDI PRODUTTIVITA' DEI SERVIZI, ORGANIZZATA PURE MEDIANTE CONVENZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI, ED IL TESORIERE E' TENUTO A REALIZZARE UN COLLEGAMENTO IN TEMPO REALE COL SISTEMA ELABORATIVO DEI DATI CONTABILI DEL COMUNE.

ART. 125 - VINCOLO DI COPERTURA DELLE SPESE.

01. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO IN NESSUN CASO SUPERARE GLI STANZIAMENTI DI SPESA DI COMPETENZA DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE.

02. GLI IMPEGNI DI SPESA SONO NULLI SE NON ACCOMPAGNATI DA UN' ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI NEL COMUNE.

CAPO 02 - VERIFICHE E CERTIFICAZIONI.

ART. 126 - IL REVISORE DEI CONTI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, IL REVISORE DEI CONTI, SCEGLIENDOLO FRA GLI APPARTENENTI AD UNA DELLE CATEGORIE INDICATE DALL' ARTT. 57 , COMMA 02 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

02. LE PROPOSTE INERENTI ALLA ELEZIONE DEL REVISORE, DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE A NORMA DELL' ARTT. 09 , LETTERA A) , DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DA ANALITICO CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO E DALLA SUA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE.

03. IL REVISORE DEI CONTI PUO' ESSERE REVOCATO SOLO PER INADEMPIENZA AI



**COMPITI DEMANDATIGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.****ART. 127 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.**

01. IL REVISORE DEI CONTI ACCEDA LIBERAMENTE AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE, AVENDO I DIPENDENTI DELLO STESSO L'OBBLIGO DI COLLABORARE AGLI ACCERTAMENTI DEL REVISORE.

02. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA CONTABILE E FINANZIARIA, IL REVISORE COMPIE VERIFICHE PERIODICHE ED IN PARTICOLARE IN OCCASIONE DELLA FORMAZIONE DELLE SITUAZIONI CONTABILI INFRANNUALI E DELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI VERIFICATORI EXTRACONTABILI.

03. I BILANCI PLURIENNALE ED ANNUALE DI PREVISIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO VENGONO PRESENTATI DALLA GIUNTA COMUNALE AL REVISORE ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA ADOZIONE DELLA RELATIVA PROPOSTA DA PARTE DELLA STESSA GIUNTA: PER IL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE IL REVISORE ESPRIME UN AVVISO SULL'IMPOSTAZIONE E SULLA REGOLARITA' CONTABILE, NONCHE' SUL COORDINAMENTO CON ATTI DI PIANO E DI PROGRAMMA; PER IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE IL REVISORE, ESAMINATI GLI ATTI, GLI ALLEGATI ED IL DOCUMENTO CONTABILE ESPRIME UN AVVISO SULL'IMPOSTAZIONE CONTABILE, SULLA REGOLARITA' FORMALE SULLA CONSISTENZA DELLE POSTE E SULLA COERENZA CON IL BILANCIO PLURIENNALE E CON GLI ATTI DI NATURA PROGRAMMATORIA; PER IL RENDICONTO GENERALE IL REVISORE, OLTRE ALLA VERIFICA SUDDETTA, ATTESTA LA CORRISPONDENZA CONTABILE E FINANZIARIA ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E REDIGE UNA RELAZIONE, CONTENENTE ANCHE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL RENDICONTO.

**ART. 128 - COLLABORAZIONE DEL REVISORE CON IL CONSIGLIO E CON LA GIUNTA.**

01. COPIA DEI VERBALI DEL REVISORE E' RIMESSA, SENZA INDUGIO, AL SINDACO CHE INFORMA LA GIUNTA COMUNALE ED I CAPIGRUPPO CONSILIARI DEL CONTENUTO DEI VERBALI STESSI.

02. LA GIUNTA COMUNALE PUO' RICHIEDERE AL REVISORE DEI CONTI AVVISI CIRCA LA REGOLARITA' FINANZIARIO-CONTABILE DI INIZIATIVE E DI SCHEMI DI ATTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' RICHIEDERE LA COLLABORAZIONE DEL REVISORE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEI PROPRI POTERI DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO SULLA GESTIONE.

**ART. 129 - CERTIFICAZIONE DEI BILANCI E DELLE TARIFFAZIONI.**

01. I DOCUMENTI CONTABILI ANNUALI SONO CERTIFICATI NELLE FORME E NEI MODI DI LEGGE, ED IL CERTIFICATO E' SOTTOSCRITTO DAGLI ORGANI COMPETENTI PREVIO AVVISO DEL REVISORE DEI CONTI.

02. AL CERTIFICATO SONO UNITE LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 01 , SONO ALTRESI' CERTIFICATE LE TARIFFAZIONI DEI SERVIZI MUNICIPALI, IN QUALSIASI MODO GESTITI, E GLI INDICI DI COPERTURA DEI COSTI AD ESSI INERENTI.

### CAPO 03 - CONTRATTI E CONVENZIONI.

#### ART. 130 - PRINCIPI IN MATERIA DI CONTRATTI.

01. IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI DISCIPLINA L'ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL COMUNE INFORMANDOSI AI SEGUENTI PRINCIPI DIRETTIVI:

- A) AI CONTRATTI DEL COMUNE SI APPLICANO LE NORME DI DIRITTO COMUNE, CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PUBBLICISTICHE IN MATERIA;
- B) LA STIPULA DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERA A CONTRATTARE, CONTENENTE QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 ;  
COMMA 01 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 ;
- C) TRA LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLA VIGENTE NORMATIVA, DEVONO ESSERE PREFERITE QUELLE CHE CONSENTANO, IN SEDE DI GARA, L'APPREZZAMENTO NON SOLO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA, MA ANCHE DI QUELLA TECNICA, QUALITATIVA, GESTIONALE E DI RISULTATO.
- D) LA TRATTATIVA PRIVATA, SALVO CHE PER CONTRATTI DI MODICO VALORE, DA STABILIRSI NEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, O DI CASI IN CUI NON SIANO POSSIBILI FORME DI CONCORSO, DEVE ESSERE PRECEDUTA DA UN CONFRONTO COMPARATIVO TRA ALMENO TRE OFFERTE, SOTTOPONIBILI AD ESPERIMENTO MIGLIORATIVO;
- E) I CONTRATTI DEL COMUNE DEVONO ESSERE INTESI A SALVAGUARDARE, OLTRECHE' LA PARI CONDIZIONE TRA GLI EVENTUALI INTERESSATI, LA TRASPARENZA DELL' AZIONE E GLI INTERESSI ECONOMICI E FUNZIONALI DEL COMUNE STESSO;
- F) I BANDI DI GARA DEVONO SEMPRE CONTENERE LA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANOMALE;
- G) NEI CONTRATTI DEL COMUNE E' INSERITA LA CLAUSOLA ARBITRALE.

02. I CONTRATTI DEL COMUNE SONO STIPULATI DALL'ORGANO COMPETENTE.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SPECIFICA, SECONDO LE INDICAZIONI DELL' ARTT. 07 , COMMA 02 , I CASI IN CUI I CONTRATTI RIENTRINO NELL' ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SIANO PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE O NE COSTITUISCANO MERA ATTUAZIONE.

#### ART. 131 - CONVENZIONI DI TESORERIA.

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE E' AFFIDATO AD UN'AZIENDA DI CREDITO DI CUI ALL' ARTT. 05 DEL REGIO DECRETO 12 MARZO 1936 N. 375 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

02. LA SCELTA DELL' AZIENDA DI CREDITO E' DETERMINATA SULLA BASE DI UN CONFRONTO COMPARATIVO, CON ESPERIMENTO MIGLIORATIVO, TRA ALMENO TRE OFFERTE DI AZIENDE, DOTATE DI SPORTELLI SUL TERRITORIO COMUNALE O DI COMUNI VICINIORI, CONTENENTI:

- A) I TASSI PASSIVI PRATICATI ED I TASSI SULLE ANTICIPAZIONI, IN RELAZIONE AL TASSO UFFICIALE DI SCONTO VIGENTE TEMPO PER TEMPO;
- C) UN PROGETTO DI CORRELAZIONE TRA IL SISTEMA INFORMATICO DELL' AZIENDA DI CREDITO PER IL TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA  
E QUELLO DI GESTIONE DEI DATI CONTABILI DEL COMUNE;
- D) UTILITA' D'INTERESSE PUBBLICO PER IL COMUNE.

03. LA CONVENZIONE DI TESORERIA E' APPROVATA DAL CONSIGLIO E DALLA

GIUNTA.

TITOLO 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 132 - EFFICACIA DELLO STATUTO.

01. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO SONO IMMEDIATAMENTE-PREVALENTI SU OGNI ALTRA DIVERSA DISPOSIZIONE NORMATIVA E SONO APPLICABILI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO STESSO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 04 , COMMA 04 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

ART. 133 - REVISIONE DELLO STATUTO.

01. LE PROPOSTE DI REVISIONE DEL PRESENTE STATUTO DI NORMA SONO ESAMINATE DAL CONSIGLIO CONTESTUALMENTE IN APPOSITA SESSIONE ANNUALE DA TENERE NEL MESE DI GIUGNO.

ART. 134 - NORMA TRANSITORIA.

01. DECORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE SULLA SUA ATTUAZIONE E APPLICAZIONE UNITAMENTE AD EVENTUALI CONSEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE.